*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 143º — Numero 296**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 18 dicembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)



# SOMMARIO

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 novembre 2002.

**Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Infanrix Hepb» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali.**

*Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Infanrix Hepb» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:*

*EU/1/97/048/013 sospensione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml + 2 aghi separati uso intramuscolare;*

*EU/1/00/048/014 sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite 0,5 ml + 20 aghi separati uso intramuscolare.*

*Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham Biologicals S.A.*

*Decreto UAC/C/N. 200/2002*

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del 30 luglio 1997 con il quale la specialità medicinale «Infanrix Hepb» è stata classificata in C;

Vista la decisione della Commissione europea del 6 febbraio 2002 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Infanrix Hepb» nelle confezioni indicate nel dispositivo;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione per le nuove confezioni;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta dell'8 ottobre 2002 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Infanrix Hepb» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale INFANRIX HEPB nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

sospensione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml + 2 aghi separati uso intramuscolare - A.I.C. n. 033342130/E (in base 10), 0ZTJPL (in base 32);

sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite 0,5 ml + 20 aghi separati uso intramuscolare - A.I.C. n. 033342142/E (in base 10), 0ZTJPY (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Infanrix Hepb» è classificata come segue:

sospensione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml + 2 aghi separati uso intramuscolare - A.I.C. n. 033342130/E (in base 10), 0ZTJPL (in base 32): classe «C»;

sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite 0,5 ml + 20 aghi separati uso intramuscolare - A.I.C. n. 033342142/E (in base 10), 0ZTJPY (in base 32): classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 22 novembre 2002

*Il dirigente generale:* MARTINI

**02A14276**

DECRETO 22 novembre 2002.

**Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Infanrix Penta» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali.**

*Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Infanrix Penta» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:*

*EU/1/00/153/010 sospensione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml + 2 aghi separati uso intramuscolare;*

*EU/1/00/153/011 sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite 0,5 ml + 20 aghi separati uso intramuscolare.*

*Titolare A.I.C.: Smithkline Beecham Biologicals S.A.*

*Decreto UAC/C/N. 198/2002*

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del 23 ottobre 2000 con il quale la specialità medicinale «Infanrix Penta» è stata classificata in C;

Vista la decisione della Commissione europea del 6 febbraio 2002 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Infanrix Penta» nelle confezioni indicate nel dispositivo;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione per le nuove confezioni;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta dell'8 ottobre 2002 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Infanrix Penta» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale INFANRIX PENTA nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

sospensione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml + 2 aghi separati uso intramuscolare - A.I.C. n. 034961096/E (in base 10), 11BXQ8 (in base 32);

sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite 0,5 ml + 20 aghi separati uso intramuscolare - A.I.C. n. 034961108/E (in base 10), 11BXQN (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Infanrix Penta» è classificata come segue:

sospensione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml + 2 aghi separati uso intramuscolare - A.I.C. n. 034961096/E (in base 10), 11BXQ8 (in base 32): classe «C»;

sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite 0,5 ml + 20 aghi separati uso intramuscolare - A.I.C. n. 034961108/E (in base 10), 11BXQN (in base 32): classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 22 novembre 2002

*Il dirigente generale:* MARTINI

**02A14277**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 novembre 2002.

**Ripartizione del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2002.**

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 2, 3, 4, 5, 9 e 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il punto 9.1 della deliberazione CIPI in data 22 dicembre 1982;

Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22, riguardante l'ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 15 e la deliberazione CIPI del 27 ottobre 1988, n. 502, nelle quali è previsto il finanziamento di attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto l'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451 di conversione con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 che prevede l'assegnazione da parte del Ministero del lavoro di risorse finanziarie non inferiori a 50 miliardi l'anno al Fondo speciale per la ricerca applicata per la promozione di iniziative di attività di ricerca e di qualificazione e formazione di risorse umane, orientate alle esigenze delle attività produttive con particolare funzione di supporto ai processi di sviluppo delle piccole e medie imprese;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito con legge del 7 aprile 1995, n. 104 che sopprime tutte le riserve di destinazione delle risorse del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni che disciplina l'intervento nelle aree depresse del Paese;

Viste le deliberazioni CIPE 29 dicembre 1995 riguardanti strumenti e procedure per l'attuazione delle funzioni trasferite al Ministero dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» ed in particolare l'art. 5 che prevede l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca, di seguito denominato F.A.R., la cui gestione è articolata in una sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale ed in una sezione relativa ad interventi nelle aree depresse;

Vista la circolare del Ministero dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica del 29 dicembre 1999, n. 760 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 2000, n. 7, che, disciplinando in via provvisoria le attività di sostegno nazionale alla ricerca industriale relative alla legge n. 46/1982 nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo n. 297/1999, prevede la gestione da parte del Sanpaolo IMI S.p.a. di progetti le cui domande di agevolazione siano state presentate prima del 3 gennaio 2000;

Considerato che nelle more dell'entrata in vigore dei predetti regolamenti e quindi della piena operatività del nuovo Fondo per le agevolazioni alla ricerca il Ministero dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica ha assunto in forma diretta la gestione contabile del Fondo speciale ricerca applicata afferente la sezione del Fondo relativa agli interventi nel territorio nazionale ferma restando la gestione stralcio demandata al Sanpaolo IMI anche per i progetti ricadenti nella predetta disciplina transitoria;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001 relativo alle «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» entrato in vigore il 17 febbraio 2001;

Visto il comma 2 dell'art. 4 del predetto decreto che prevede la ripartizione annuale delle risorse del F.A.R. tra le varie forme di intervento previste nel decreto stesso;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2002, n. 799, relativo a «Procedure e modalità di funzionamento del Fondo agevolazioni alla ricerca»;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)» che assegna al capitolo 8932 «Fondo agevolazioni alla ricerca» l'importo complessivo di € 516.457.000,00 per gli interventi sul territorio nazionale di cui: € 129.114.000,00 per l'anno 2002, € 180.760.000,00 per l'anno 2003 ed € 206.583.000,00 per l'anno 2004 nonché € 344.890.000,00 per gli interventi nelle aree depresse di cui € 232.406.000,00 per l'anno 2002 e € 112.484.000,00 per l'anno 2003;

Considerato che ai sensi del comma 6 dell'art. 157 della legge n. 388/2000 quota parte dei predetti stanziamenti è già stata utilizzata nel piano di ripartizione delle disponibilità del F.A.R. per l'anno 2001, rispettivamente per € 204.001.000,00 relativi alla sezione nazionale ed € 129.114.000 relativi alla sezione aree depresse;

Visto il comma 5 dell'art. 78 della predetta legge n. 448/2001 che prevede la possibilità di impegnare somme a carico di esercizi futuri sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale riportate in tabella *F)*;

Visto l'art. 8-*nonies* della legge 31 dicembre 2001, n. 463 che assegna € 19.109.000,00 per l'anno 2002 e € 20.658.000,00 per l'anno 2003 quale rifinanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il comma 7 dell'art. 108 della predetta legge n. 388/2000 che assegna al Fondo per le agevolazioni alla ricerca la somma di € 46.481.000,00 per ciascuno

degli anni dal 2001 al 2003 per la concessione di crediti di imposta secondo le modalità previste dallo stesso articolo;

Vista la comunicazione del Sanpaolo IMI S.p.a. in data 15 aprile 2002 dalla quale risulta che le disponibilità per il 2002 riguardanti le somme residue del Fondo speciale per la ricerca applicata al 31 dicembre 2001 ammontano a € 158.873.493,57 (al netto delle commissioni pari a € 10.841.134,49), di cui € 107.501.111,42 derivanti da rientri (rate ed interessi), € 43.631.509,77 relativi a rinunce, decadenze e minori utilizzi e € 18.582.006,87 relativi ad interessi sulle giacenze; e la successiva nota con la quale viene comunicato che le risorse residue del F.S.R.A. a suo tempo destinate alla realizzazione dei «Parchi scientifici e tecnologici nel Mezzogiorno» ammontano a € 33.874.407,49;

Vista la comunicazione del Sanpaolo IMI che quantifica in € 308.000.000,00 la previsione dei rientri per gli anni 2002, 2003 e 2004, da poter utilizzare, diminuiti del 20% ai sensi dell'art. 2 del predetto decreto ministeriale n. 799/2000;

Vista la nota con la quale, in applicazione dell'art. 11 della predetta legge n. 451/1994, viene richiesto al Ministero del lavoro, salute e politiche sociali il versamento della somma di € 25.822.844,95 relativa all'annualità 2002;

Considerato che a seguito dei pagamenti effettuati nel corso del 2002 a valere sulle disponibilità assegnate nel piano di riparto 2000 agli interventi di cui all'art. 4 della legge n. 46/1982 risulta una economia di L. 49.196.265 mentre sulle disponibilità assegnate agli interventi relativi all'art. 14 della legge n. 196/1997 risulta una economia di L. 4.589.999.196 per un totale complessivo pari ad € 2.395.944,51;

Considerata l'opportunità di confermare gli stanziamenti attribuiti nel D.D. n. 1349 del 4 dicembre 2001 di riparto del F.A.R. per l'anno 2001, alle iniziative previste dagli articoli 10, 11 e 14 del decreto ministeriale n. 593/2000, le cui assegnazioni definitive sono in corso di formalizzazione;

Vista l'allegata tabella dimostrativa dell'utilizzo delle somme assegnate nel predetto D.D. n. 1349/2001, dalla quale risultano le economie di gestione al 31 dicembre 2001 rispettivamente per € 65.972.043,79 (comprensive della quota di stanziamento anno 2001 di € 46.481.000,00 relativa all'art. 108 della legge n. 388/2000) sulla sezione nazionale e per € 63.552.202,47 sulla sezione aree depresse;

Vista la disponibilità sull'apposito capitolo 3864 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 della somma di € 41.316.552,00 stanziata ai sensi dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Considerato che l'importo complessivo delle disponibilità del Fondo agevolazioni alla ricerca per l'anno 2002 risulta pertanto pari a € 1.232.029.488,78;

Considerato che le predette disponibilità comprendono gli stanziamenti dell'anno 2001 (tra le economie di gestione), e dell'anno 2002 (capitolo 8932) previsti dall'art. 108 della legge n. 388/2000, per l'utilizzazione dei quali è in corso l'emanazione di specifica normativa;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 297/1999 che prevede l'onere a carico del F.A.R. delle attività di servizio e consulenza necessarie alla gestione e al monitoraggio degli interventi finanziati;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la direttiva per la ripartizione del Fondo agevolazioni alla ricerca emanata in data 13 novembre 2002, prot. 2877/GP dal Vice Ministro ai sensi dell'art. 6 del predetto decreto legislativo n. 297/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'importo complessivo di € 1.232.029.488,78 proveniente dai rientri, rinunce, minori utilizzi e interessi su giacenze della gestione del F.S.R.A. per l'anno 2001 e precedenti, da economie di gestione del F.A.R. per l'anno 2001, dall'80% dei rientri di gestione previsti per gli anni 2002, 2003 e 2004, da quote di stanziamento del capitolo 8932 non ancora utilizzate degli anni 2002, 2003 e 2004 del bilancio Ministero dell'istruzione, dell'università della ricerca, nonché dell'anno 2002 dei Ministeri del lavoro salute e politiche sociali e della economia e finanze, è ripartito tra i vari strumenti di intervento previsti nel decreto legislativo n. 297/1999 e, per la gestione fino al 16 febbraio 2001, dalla preesistente normativa di cui alle premesse, come indicato nell'allegato prospetto, che fa parte integrante del presente decreto;

Art. 2.

Le disponibilità previste all'art. 1, provenienti da stanziamenti del Bilancio dello Stato, saranno prioritariamente destinate, per le finalità e con le procedure contabili in vigore fino al 16 febbraio 2001, al finanziamento delle agevolazioni concesse ai sensi della «disciplina transitoria» di cui alle premesse e degli interventi della legge n. 488/1992 e successive modificazioni, che non hanno trovato copertura sulle disponibilità assegnate nell'anno precedente.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2002

*Il capo del Dipartimento:* D'ADDONA

TABELLA ALLEGATA AL DECRETO N. 1620 DEL 13 NOVEMBRE 2002
*(Riparto fondo agevolazioni alla ricerca anno 2002)*

| Iniziative finanziabili | Riferimento art. DM n. 593/2000 | Totale | Sezione nazionale | Sezione aree depresse |
|---|---|---|---|---|
| 1) Progetti Autonomi di ricerca e formazione (compresi quelli della legge n. 46/82 e della legge n. 488/92) | 5, 6, 8, 9 | 989.812.091,83 | 731.233.889,36 | 258.578.202,47 |
| 2) Progetti in ambito di programmi o accordi intergovernativi di cooperazione (compresi i progetti EUREKA) | 7 | 70.000.000,00 | 60.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 3) Progetti autonomi per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale e annessa formazione | 10 | 25.822.844,95 (1) | 20.822.844,95 | 5.000.000,00 |
| 4) Progetti autonomi proposti da costituende società (Spin Off) | 11 | 5.165.000,00 | 5.165.000,00 | 0,00 |
| 5) Progetti di ricerca e formazione in conformità a bandi M.U.R.S.T. | 12 | 0,00 (2) | 0,00 | 0,00 |
| 6) Specifiche iniziative di programmazione | 13 | 25.822.000,00 | 25.822.000,00 | 0,00 |
| 7) Agevolazione per assunzione di personale di ricerca, commesse di ricerca, borse di studio per dottorati di ricerca | 14 | 87.797.552,00 (3) | 46.481.000,00 | 41.316.552,00 |
| 8) Agevolazione per il distacco temporaneo di personale di ricerca | 15 | 500.000,00 | 400.000,00 | 100.000,00 |
| 9) Premi per progetti già finanziati nell'ambito di programmi quadro comunitari | 16 | 500.000,00 | 400.000,00 | 100.000,00 |
| 10) Attività istruttoria e gestionale istituti di credito | — | 14.300.000,00 | 7.000.000,00 | 7.300.000,00 |
| 12) Attività di valutazione, monitoraggio, accertamento, ecc. | — | 12.310.000,00 | 9.060.000,00 | 3.250.000,00 |
| TOTALI . . . | | 1.232.029.488,78 | 906.384.734,31 | 325.644.754,47 |

(1) Stanziamento Ministero lavoro, salute e politiche sociali.
(2) Sulle disponibilità previste dal PON Ricerca.
(3) Di cui 41.316,552 su stanziamento MEF e 46.481,000 art. 108 legge n. 388/2000.

RICOGNIZIONE DISPONIBILITÀ DI BILANCIO DEL FONDO AGEVOLAZIONI ALLA RICERCA IMPEGNABILI NEL PIANO DI RIPARTO 2002 STANZIAMENTI PREVISTI SUL CAPITOLO 8932
*(valori in milioni di euro)*

| Leggi finanziamento | Anno 2002 | Anno 2003 | Anno 2004 | Totali triennio | Impegnabile riparto 2002 |
|---|---|---|---|---|---|
| *Sezione nazionale* | | | | | |
| Decreto legislativo n. 297/1999 (tabella *F*) legge finanziaria 2002 | 129,114 (*) | 180,760 (*) | 206,583 | 516,457 | 312,456 |
| Legge n. 463/2001 (diff. termini) (art. 8-*nonies*) | 19,109 | 20,658 | — | 39,767 | 19,109 |
| Legge n. 388/2000 (sgravi fiscali) (art. 108, comma 7) | 46,481 | 46,481 | — | 92,962 | 46,481 (**) |
| Totale nazionale . . . | 194,704 | 247,899 | 206,583 | 649,186 | 378,046 |
| *Sezione aree depresse* | | | | | |
| Legge n. 208/1998 (tabella *F*) | 232,406 (º) | 112,484 | — | 344,890 | 215,776 |
| Delibera CIPE n. 36/2002 (ºº) | 10,001 | 84,514 | 137,892 | 232,407 | — |
| TOTALE DEPRESSE . . . | 242,407 | 196,998 | 137,892 | 577,297 | 215,776 |
| TOTALE GENERALE . . . | 437,111 | 444,897 | 344,475 | 1.226,483 | 593,822 |

(*) Di cui 116,203 del 2002 e 87,798 del 2003 già impegnati nel piano riparto 2001.
(º) Di cui 129,114 già impegnati nel piano riparto 2001.
(**) La quota 2001 rientra nelle economie di gestione al 31 dicembre 2001 in quanto prevista ma non utilizzata nel piano di riparto del 2001.
(ºº) Somme assegnate esclusivamente per interventi nelle zone Ob. 1 la cui destinazione deve essere preventivamente programmata con delibera CIPE.

DISPONIBILITÀ COMPLESSIVE PER RIPARTO 2002
(DETERMINATE AI SENSI DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO DEL FAR)
*Situazione al 17 settembre 2002*

| | Euro |
|---|---|
| *Sezione nazionale* | |
| Disponibilità pluriennali bilancio | 378.046.000,00 |
| Rientri, minori utilizzi, interessi 2001 FSRA | 158.873.493,57 |
| 80% dei rientri previsti nel periodo 2002/2004 | 246.400.000,00 |
| Economie di gestione su riparto 2001 | 65.972.043,79 |
| Economie su piani riparto anni precedenti (compresi PST) | 36.270.352,00 |
| TOTALE NAZIONALE . . . | 885.561.889,36 |
| *Sezione depresse* | |
| Disponibilità pluriennali bilancio | 215.776.000,00 |
| Economie di gestione su riparto 2001 | 63.552.202,47 |
| TOTALE DEPRESSE . . . | 279.328.202,47 |
| *Stanziamenti da altri Ministeri* | |
| Economia e finanze (destinati alle aree depresse) | 41.316.552,00 |
| Lavoro (di cui 5.000.000 aree depresse) | 25.822.844,95 |
| TOTALE GENERALE . . . | 1.232.029.488,78 |
| di cui Sezione nazionale . . . | 906.384.734,31 |
| Sezione depresse . . . | 325.644.754,47 |

**02A14261**

DECRETO 12 dicembre 2002.

**Sospensione della ricezione delle domande di finanziamento a valere sugli articoli 5, 6, 7, 8, 9 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, nonché sospensione delle attività istruttorie delle domande di finanziamento pervenute ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, e articoli 4, 5, 6, 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attività da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale.**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, università e ricerca (d'ora in poi MIUR);

Visto il decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997 recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste degli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca, scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante: «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del predetto decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 che prevede come il MIUR, in caso di esaurimento in corso d'anno delle disponibilità finanziarie del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (di seguito FAR), di cui allo stesso art. 4, comma 1, ne dia tempestiva comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* adottando i conseguenti provvedimenti in ordine alle domande non soddisfatte ai sensi dell'art. 2, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 123/1998;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che ha assegnato al FAR, per il triennio 2002-2004, risorse complessivamente pari a 312,457 milioni di euro destinate all'intero territorio nazionale;

Vista la direttiva per la ripartizione del Fondo agevolazioni alla ricerca emanata in data 13 novembre 2002, prot. n. 2877/GP dal Vice Ministro ai sensi dell'art. 6 del predetto decreto legislativo n. 297/1999;

Vista il decreto direttoriale del 13 novembre 2002, prot. n. 1620/Ric., di ripartizione del Fondo agevolazioni ricerca per l'anno 2002;

Considerato il numero delle domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 del citato decreto ministeriale n. 593 del 8 agosto 2000, nonché ai sensi degli articoli 4, 5, 6, il del decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997, che risultano in corso di istruttoria;

Considerato che la copertura degli interventi nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale risulta assicurata dalle risorse messe all'uopo a disposizione dal CIPE nonchè dalle risorse rinvenienti dai Fondi strutturale FSE e FESR della Unione europea;

Ritenuta l'opportunità, al fine di garantire il migliore utilizzo delle risorse disponibili, di sospendere la ricezione di ulteriori domande di finanziamento a valere sui predetti articoli 5, 6, 7, 8, 9 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, ad esclusione di quelle comprendenti costi per attività da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;

Ritenuta, la necessità, a fini ricognitivi, di sospendere, con riferimento sia alle domande pervenute a valere sui predetti articoli 5, 6, 7, 8, 9 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, sia con riferimento alle domande pervenute a valere sugli articoli 4, 5, 6, 11 del decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997, lo svolgimento delle attività istruttorie, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attività da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;

Decreta:

*Articolo unico*

1. In applicazione dell'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* è sospesa la ricezione di nuove domande di finanziamento, da presentarsi al MIUR ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 del predetto decreto ministeriale, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attività da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale.

2. A decorrere dalla data del presente decreto è, altresì, sospeso, con riferimento sia alle domade pervenute a valere sui predetti articoli 5, 6, 7, 8, 9 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, sia con riferimento alle domande pervenute a valere sugli articoli 4, 5, 6, 11 del decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997, lo svolgimento delle attività istruttorie, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attività da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale.

3. Con specifico decreto direttoriale si darà formale comunicazione della conclusione del periodo di sospensione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2002

*Il capo del Dipartimento:* D'ADDONA

**02A14316**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 dicembre 2002.

**Disposizioni relative all'autotrasporto di merci in transito sul territorio austriaco - Misure per il 3° quadrimestre dell'anno 2002 - Criteri per l'assegnazione di ecopunti per il 1° quadrimestre dell'anno 2003.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2000;

Visto il trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea ratificato con legge n. 686 del 14 dicembre 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 16 dicembre 1994;

Visto il regolamento (CE) n. 3298/94 della Commissione del 21 dicembre 1994 come modificato dal regolamento (CE) n. 1524/96 riguardante il sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria;

Visto il regolamento (CE) n. 609/2000 della Commissione del 21 marzo 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 2012/2000 della Commissione del 21 settembre 2000;

Visto il decreto dirigenziale 16 novembre 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 20 novembre 1999, il decreto dirigenziale 16 marzo 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2000, il decreto dirigenziale 31 marzo 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 2000, il decreto dirigenziale 12 luglio 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 2000, il decreto dirigenziale 20 novembre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 2000; il decreto dirigenziale 29 marzo 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 2001, il decreto dirigenziale 18 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 30 luglio 2001, il decreto dirigenziale 7 agosto 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 16 agosto 2001; il decreto dirigenziale 12 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2001; il decreto dirigenziale 28 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 5 dicembre 2001; il decreto dirigenziale 12 aprile 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2002, il decreto dirigenziale 29 luglio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 9 agosto 2002;

Considerato il sistema di ecopunti articolato su quote quadrimestrali;

Considerata l'esigenza di ampliare il numero delle imprese che usufruiscono di un'assegnazione di ecopunti per il transito attraverso il territorio austriaco;

Considerato opportuno prevedere che le «nuove» imprese abbiano effettuato attività meritevole di considerazione quali il trasporto combinato accompagnato

o che abbiano, comunque, effettuato attività con Paesi per i quali il transito attraverso il territorio austriaco è connaturale;

Considerata l'opportunità di assicurare alle imprese già titolari di ecopunti nell'anno 2002 un'assegnazione minima di 50 ecopunti al fine di garantire loro un'attività di trasporto attraverso il territorio austriaco che non sia meramente marginale;

Considerata l'opportunità di incoraggiare l'utilizzo del trasporto ferroviario combinato accompagnato per il transito attraverso il territorio austriaco;

Considerata la necessità di ottimizzare al massimo il consumo del contingente 2002 di ecopunti;

Decreta:

ISTITUZIONE FONDO NAZIONALE ECOPUNTI CONTO TERZI ANNO 2002

Art. 1.

1. È costituito un fondo nazionale ecopunti conto terzi per l'anno 2002 cui affluiscono:

*a)* 98.371 ecopunti facenti parte della riserva comunitaria per l'anno 2002 ed attribuiti all'Italia dalla commissione;

*b)* gli ecopunti facenti parte del contingente 2002 che al 13 dicembre p.v. non sono stati distribuiti alle singole imprese;

*c)* gli ecopunti facenti parte del contingente 2002 assegnati ad imprese che non hanno effettuato, al 13 dicembre p.v., alcun transito attraverso il territorio austriaco registrato al sistema elettronico di rilevazione.

Art. 2.

1. A partire dal 14 dicembre p.v. accedono al fondo nazionale ecopunti conto terzi:

*a)* le imprese che al 13 dicembre p.v. hanno terminato la propria assegnazione di ecopunti;

*b)* le imprese che terminano gli ecopunti loro assegnati nel periodo di vigenza del fondo;

*c)* le imprese di cui al punto *c)* del precedente art. 1.

Art. 3.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 paragrafo 1, lettera *c)*, le imprese che al 13 dicembre hanno ancora degli ecopunti possono continuare ad utilizzarli fino ad esaurimento.

2. A partire dal 14 dicembre p.v., salvo che per quanto previsto dall'art. 13 del decreto dirigenziale 29 luglio 2002 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 9 agosto 2002 (trasporti eccezionali), nessuna assegnazione di ecopunti, relativa al contingente 2002, verrà effettuata a favore di singole imprese.

RIPARTIZIONE CONTINGENTE ECOPUNTI 1° QUADRIMESTRE 2003

Art. 4.

1. Il contingente di ecopunti riservato alle imprese italiane interessate al transito attraverso il territorio austriaco è, per il 1° quadrimestre 2003, pari a 1.025.363.

2. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che, nel corso dell'anno 2002, hanno ottenuto, a qualsiasi titolo, un'assegnazione di ecopunti, è riservata, per il 1° quadrimestre 2003, una quota pari a 976.228 ecopunti (95,21% dell'assegnazione quadrimestrale). Di tale quota 1.600 ecopunti sono destinati alle imprese di cui al successivo art. 5, comma 5.

3. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio è riservata, per il 1° quadrimestre 2003, una quota pari a 29.735 ecopunti (2,90% dell'assegnazione quadrimestrale). Tale quota affluisce nel fondo nazionale ecopunti conto proprio.

4. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che nel corso dell'anno 2002 non hanno ottenuto alcuna assegnazione di ecopunti, è riservata, per il 1° quadrimestre 2003, una quota pari a 8.650 ecopunti (0,84% dell'assegnazione quadrimestrale).

5. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che durante il periodo settembre - dicembre 2002 hanno utilizzato, per transitare attraverso il territorio austriaco, il sistema del trasporto ferroviario combinato accompagnato è riservata, per il 1° quadrimestre 2003 una quota pari a 10.250 ecopunti (1% dell'assegnazione quadrimestrale).

6. Alle imprese che effettuano trasporti eccezionali è riservata, per il 1° quadrimestre 2003, una quota pari a 500 ecopunti (0,05% dell'assegnazione quadrimestrale).

AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO TERZI (C.D. IMPRESE VECCHIE)

Art. 5.

*Criteri di calcolo dell'assegnazione*

1. L'assegnazione degli ecopunti necessari per l'attraversamento del territorio austriaco alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi indicate all'art. 4 comma 2 del presente decreto, viene determinata, a favore di ciascuna impresa, per il quadrimestre dell'anno 2003, calcolando il numero medio dei transiti effettuati dall'impresa interessata nel 1° quadrimestre dell'anno 2001 e dell'anno 2002; la cifra così ottenuta viene moltiplicata per 6,02. Condizione indispensabile per aver titolo all'assegnazione è che l'impresa interessata abbia effettuato almeno un viaggio di transito attraverso il territorio austriaco registrato al sistema elettronico di rilevazione dei transiti nel corso del 1° quadrimestre 2002.

2. Per la determinazione del numero di transiti valutabili ai fini di quanto previsto dal precedente comma l verranno considerati tutti i viaggi dichiarati di transito effettuati dalle singole imprese nei periodi indicati con esclusione:

*a)* dei viaggi dichiarati di transito effettuati senza il versamento, per intero, degli ecopunti dovuti (c.d. transiti «in nero»);

*b)* dei viaggi dichiarati di transito per i quali risulta che il posto di frontiera di entrata e il posto di frontiera di uscita si trovano sulla medesima linea di confine (viaggi bilaterali);

3. La cifra determinata tenendo conto dei criteri indicati ai precedenti commi viene ridotta di una quota pari alla media degli ecopunti corrispondenti ai transiti «in nero» effettuati dall'impresa nel 1° quadrimestre dell'anno 2001 e nel 1° quadrimestre dell'anno 2002. La riduzione non potrà, comunque, essere superiore al 50% dell'assegnazione calcolata ai sensi del comma 1 del presente articolo.

4. I dati utilizzati ai fini della quantificazione del numero dei transiti effettuati da ciascuna impresa nel 1° quadrimestre dell'anno 2001 e nel 1° quadrimestre dell'anno 2002 sono quelli registrati nel sistema elettronico di rilevazione dei transiti.

5. Le imprese che hanno ottenuto una quota di 50 ecopunti ai sensi degli articoli 9, 10, 11 e 12 del decreto direttoriale 12 aprile 2002 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2002 e degli articoli 9, 10, 11 e 12 del decreto direttoriale 29 luglio 2002 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 9 agosto 2002 (c.d. imprese nuove 2002) otterranno per il 1° quadrimestre 2003, a titolo forfettario, 50 ecopunti, nell'ambito della quota indicata al comma 2 del precedente art. 4.

6. L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo al fine di assumere eventuali provvedimenti in caso di scarso o irregolare utilizzo degli ecopunti.

Art. 6.

*Criteri di correzione dell'assegnazione*

1. Nell'eventualità che la somma totale delle assegnazioni di ecopunti alle imprese indicate all'art. 4 comma 2 del presente decreto superi, per il 1° quadrimestre dell'anno 2003, il numero totale degli ecopunti ad esse riservati, la quota di ecopunti spettante a ciascuna impresa per il 1° quadrimestre dell'anno 2003, calcolata in base ai criteri esposti nel precedente art. 5, viene ridotta di un coefficiente percentuale pari alla differenza tra la somma totale delle assegnazioni delle singole imprese e il numero degli ecopunti ad esse riservati.

2. Alle imprese, che in base ai criteri esposti nell'art. 5 e nel comma 1 del presente articolo dovessero aver titolo ad una quota inferiore a 50 ecopunti, verrà attribuita, secondo le modalità di rilascio indicate nel presente decreto, una quota di ecopunti, per il 1° quadrimestre 2003 pari a 50,nei seguenti casi:

*a)* il parco veicolare, registrato al sistema elettronico di rilevazione dei transiti, comprende esclusivamente veicoli aventi un Cop-dokument attestante un consumo pari o inferiore a 6 ecopunti;

*b)* la domanda di rinnovo, redatta ai sensi del successivo art. 7, contiene un'autorizzazione esplicita alla cancellazione dal sistema elettronico di rilevazione dei transiti di tutti i veicoli registrati a nome dell'impresa stessa aventi un Cop-dokument attestante un consumo superiore a 6 ecopunti;

*c)* successivamente alla comunicazione dell'assegnazione e, avendo omesso di farlo nella domanda di rinnovo, l'impresa interessata presenta, secondo l'allegato 7 al presente decreto, una richiesta di cancellazione dal sistema elettronico di rilevazione dei transiti di tutti i veicoli registrati a proprio nome aventi un Cop-dokument attestante un consumo superiore a 6 ecopunti.

Art. 7.

*Modalità di richiesta*

1. Le imprese indicate all'art. 4, comma 2 e all'art. 5, comma 5 del presente decreto interessate ad ottenere l'assegnazione della quota di ecopunti loro spettante per il 1° quadrimestre 2003, secondo le modalità indicate al successivo art. 8, debbono, a tal fine, presentare apposita domanda entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La domanda di cui al comma precedente, redatta secondo l'allegato 1 al presente decreto e corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul conto corrente postale n. 4028 (imposta di bollo) deve essere presentata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose - ex APC3, via Caraci, n. 36 - 00157 Roma.

3. Le imprese che presentano domanda, secondo le modalità previste dai precedenti commi, tra il trentunesimo ed il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* vedranno ridotta la propria assegnazione per il 1° quadrimestre 2003 di una quota pari al 30%.

4. Le imprese che presentano domanda, secondo le modalità previste dai comma 1 e 2 del presente articolo, tra il sessantunesimo ed il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* vedranno ridotta la propria assegnazione per il 1° quadrimestre 2003 di una quota pari al 60%.

5. Le imprese che presentano domanda oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* si vedranno rifiutata l'assegnazione degli ecopunti per il 1° quadrimestre 2003.

Art. 8.

*Modalità di rilascio*

1. Alle imprese che usufruiscono del fondo nazionale ecopunti conto terzi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto verrà assegnata la quota di ecopunti loro spettante per il 1° quadrimestre 2003, sulla base della domanda di rinnovo di cui al precedente art. 7, a partire dal momento in cui la dotazione del fondo scende sotto la quota di 20.000 ecopunti e, comunque, non oltre il 27 gennaio 2003.

2. L'assegnazione della quota per il 1° quadrimestre 2003 alle imprese di cui al comma precedente, secondo le modalità riportate al successivo comma 4, avverrà in base allo stesso ordine cronologico con cui le imprese stesse sono entrate nel fondo.

3. L'assegnazione della quota per il 1° quadrimestre 2003 alle imprese che non usufruiscono del fondo nazionale ecopunti durante il periodo della sua vigenza avverrà, sulla base della domanda di rinnovo di cui al precedente art. 7 e secondo le modalità del successivo comma 4, al momento dell'esaurimento degli ecopunti in loro disponibilità e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2003.

4. La quota di ecopunti, calcolata in base ai criteri contenuti negli articoli 5 e 6 del presente decreto, attribuita per il quadrimestre 2003 alle imprese che presentano domanda di rinnovo ai sensi del precedente art. 7, sarà rilasciata in due parti, la prima, per una quantità pari al 40% dell'assegnazione spettante, secondo quanto indicato ai precedenti commi del presente articolo, la seconda, a saldo, al momento del raggiungimento di una percentuale di utilizzo pari al 90% degli ecopunti già assegnati per l'anno 2003 e, comunque, nell'ambito dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione dell'operazione di assegnazione.

2. In deroga a quanto previsto al precedente comma, l'assegnazione della quota spettante per il 1° quadrimestre 2003 avverrà in un'unica soluzione per quelle imprese che si vedranno attribuire una quantità di ecopunti pari o inferiore a 250.

3. L'effettuazione delle operazioni di attribuzione indicate ai commi precedenti verrà resa nota a ciascuna impresa mediante apposita comunicazione.

Art. 9.

*Certificati di registrazione*

1. La domanda per il rilascio dei certificati di registrazione necessari per l'installazione delle ecopiastrine sui veicoli che effettuano autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco deve essere redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul conto corrente postale 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di € 5,16 sul conto corrente postale 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il certificato. La domanda deve essere conforme a quanto indicato ai successivi commi del presente articolo.

2. La registrazione al sistema elettronico di rilevazione dei transiti li veicoli in propria disponibilità da parte delle imprese che rientrano tra quelle indicate all'art. 4, comma 2, del presente decreto, è possibile per veicoli che abbiano un Cop-dokument che attesta un consumo, per ogni transito attraverso il territorio austriaco, non superiore a 5 ecopunti.

3. La registrazione di veicoli il cui Cop-dokument attesta un consumo di ecopunti pari a 6 è condizionata alla cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati, regolarmente inizializzati e aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 6.

4. Le imprese che rientrano tra quelle indicate all'art. 4, comma 2, del presente decreto, che per il 1° quadrimestre dell'anno 2003 hanno titolo ad ottenere una quota di ecopunti non superiore a 250, possono essere titolari di un massimo di tre certificati di registrazione.

5. È consentita, per le imprese di cui al comma precedente, che al momento della domanda risultano essere titolari di tre certificati di registrazione, la registrazione di ulteriori veicoli con Cop-dokument non superiore a 6 ecopunti, previa cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati e regolarmente inizializzati.

6. È consentita, per le imprese di cui al comma 4 del presente articolo, che al momento della domanda risultano essere titolari di più di tre certificati di registrazione, la registrazione di ulteriori veicoli con Cop-dokument non superiore a 6 ecopunti, previa cancellazione dai sistema informativo di un numero doppio di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati e regolarmente inizializzati.

7. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche, i certificati di registrazione relativi a veicoli che, in base al sistema informativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non sono più nella disponibilità dell'impresa che li ha ottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate.

8. L'avvenuta cancellazione dei certificati di registrazione, secondo quanto indicato al comma precedente verrà comunicata all'impresa interessata.

AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO PROPRIO

Art. 10.

*Modalità di richiesta e di rilascio*

1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio, interessate ad attraversare il territorio austriaco nel corso dell'anno 2003 possono presentare domanda, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto e senza alcun termine temporale, per accedere al fondo nazionale ecopunti conto proprio

2. La domanda di cui al comma precedente redatta secondo l'allegato 2 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul conto corrente postale n. 4028 (imposta di bollo) deve essere presentata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi

informativi e statistici - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose - ex APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma.

3. Le imprese che presentano domanda ai sensi dei precedenti commi del presente articolo riceveranno una comunicazione contenente l'autorizzazione ad utilizzare il fondo nazionale ecopunti conto proprio fino al 31 dicembre 2003, entro i limiti di consistenza del fondo indicati, per quanto riguarda il 1° quadrimestre 2003, all'art. 4 comma 3 del presente decreto.

4. Le imprese che non sono registrate nel sistema elettronico di rilevazione dei transiti devono presentare, contestualmente alla richiesta di cui al precedente comma 2, una domanda per ottenere i certificati di registrazione necessari per l'installazione dell'ecopiastrina sui singoli veicoli, redatta ai sensi del successivo art. 11 comma 1. I veicoli per i quali si richiede il certificato di registrazione non possono avere un Cop-dokument che attesta un consumo di ecopunti superiore a 6.

Art. 11.

*Certificati di registrazione*

1. La domanda per il rilascio dei certificati di registrazione necessari per l'installazione delle ecopiastrine sui veicoli che effettuano autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco deve essere redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto. corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul conto corrente postale 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di € 5.16 sul conto corrente postale 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il certificato. La domanda deve essere conforme a quanto indicato ai successivi commi del presente articolo.

2. La registrazione al sistema sistema elettronico di rilevazione dei transiti di veicoli in propria disponibilità da parte delle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio è possibile per veicoli che abbiano un Cop-dokument che attesta un consumo, per ogni transito attraverso il territorio austriaco, non superiore a 5 ecopunti.

3. La registrazione di veicoli il cui Cop-dokument attesta un consumo di ecopunti pari a 6 è condizionata alla cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati, regolarmente inizializzati e aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 6.

4. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche, i certificati di registrazione relativi a veicoli che, in base al sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non sono più nella disponibilità dell'impresa che li ha ottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate.

5. L'avvenuta cancellazione dei certificati di registrazione, secondo quanto indicato al comma precedente verrà comunicata all'impresa interessata.

AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO TERZI
(C.D. IMPRESE NUOVE)

Art. 12.

*Modalità di richiesta e requisiti*

1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che rientrano tra quelle indicate all'art. 4 comma 4 del presente decreto e che sono interessate ad ottenere una quota di ecopunti per il 1° quadrimestre 2003 debbono presentare apposita domanda entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. I requisiti che l'impresa interessata deve possedere sono:

*a)* licenza comunitaria;

*b)* possesso alla data di pubblicazione del presente decreto di almeno un veicolo avente un consumo di ecopunti pari o inferiore a 6;

*c)* aver effettuato nel corso del periodo luglio - novembre dell'anno 2002 viaggi, mediante autorizzazioni, per trasporti da/per o attraverso i seguenti Paesi: Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria e Polonia per un totale complessivo di 10.

3. La domanda di cui al comma 1 del presente articolo, redatta secondo l'allegato 3 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul conto corrente postale n. 4028 (imposta di bollo) deve essere presentata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose - ex APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma.

4. L'impresa interessata, contestualmente alla richiesta di cui al precedente comma 3, deve presentare una domanda per ottenere i certificati di registrazione necessari per l'installazione dell'ecopiastrina sui singoli veicoli, redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul conto corrente postale 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di € 5.16 sul conto corrente postale 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il certificato. La domanda potrà riguardare un massimo di due veicoli aventi un Cop-dokument attestante un consumo di ecopunti pari o inferiore a 6.

Art. 13.

*Criteri di attribuzione degli ecopunti*

1. Le imprese che hanno presentato le domande indicate ai commi 3 e 4 del precedente art. 12 e che sono in possesso dei requisiti indicati al comma 2 dello stesso articolo otterranno per il 1° quadrimestre 2003 una quota di ecopunti pari a 50.

2. Qualora la quota di ecopunti indicata art. 4 comma 4 del presente decreto non fosse sufficiente per tutte le imprese richiedenti, si procederà all'assegnazione degli ecopunti previsti dal comma precedente secondo l'ordine di protocollazione delle domande fino all'esaurimento della quota riservata.

3. Verranno respinte e archiviate le domande la cui collocazione nell'ordine di protocollazione non consente di beneficiare, causa l'esaurimento degli ecopunti della quota riservata, dell'assegnazione degli ecopunti.

Art. 14.

*Modalità di rilascio*

1. La quota di ecopunti determinata ai sensi del precedente art. 13 spettante alle imprese che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 12 verrà rilasciata in un unica soluzione e sarà disponibile a partire dal 1° febbraio 2003.

2. La comunicazione dell'avvenuta assegnazione degli ecopunti verrà inviata alle imprese interessate insieme ai certificati di registrazione dei veicoli per i quali è stata presentata domanda ai sensi dell'art. 12 comma 4 del presente decreto.

Art. 15.

*Certificati di registrazione*

1. Le imprese che ottengono una quota di ecopunti ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del presente decreto non possono essere titolari di più di due certificati di registrazione.

2. È consentita per le imprese di cui al comma precedente, nell'ambito del limite sopra indicato, la registrazione di ulteriori veicoli con Cop-dokument pari o inferiore a 6 ecopunti, previa cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati e regolarmente inizializzati

MISURA DI PROMOZIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO COMBINATO ACCOMPAGNATO

Art. 16.

*Modalità di calcolo dell'assegnazione*

1. Alle imprese che effettuano autotrasporto di merci in conto terzi che nel periodo 1° settembre-31 dicembre 2002 hanno utilizzato per transitare attraverso il territorio austriaco il sistema del trasporto ferroviario combinato accompagnato, riceveranno, nei limiti della quota riservata a questo scopo, secondo le modalità indicate ai successivi articoli, 5 ecopunti per ogni viaggio.

Art. 17.

*Modalità di richiesta e di attribuzione*

1. Le imprese interessate dovranno presentare, per l'ottenimento degli ecopunti di cui al precedente articolo, apposita richiesta redatta secondo l'allegato 5 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul conto corrente postale 4028 (imposta di bollo). La domanda dovrà essere presentata, inderogabilmente, nel periodo dal 1° al 28 febbraio 2003, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose - ex APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma.

2. Alla domanda di cui al comma precedente dovrà essere allegata la documentazione (copia delle lettere di vettura ferroviarie debitamente timbrate dal gestore del servizio) attestante l'effettuazione, nel periodo indicato al precedente comma, dei viaggi su ferrovia, per l'attraversamento del territorio austriaco, mediante il sistema del trasporto combinato accompagnato.

3. Ciascuna impresa non potrà presentare più di una richiesta per l'ottenimento degli ecopunti di cui all'art. 16 del presente decreto.

4. Verranno prese in considerazione unicamente le richieste che si riferiscono all'effettuazione di un minimo di 10 viaggi.

5. Verranno premiati, secondo le modalità di calcolo del precedente art. 16, un massimo di 50 viaggi.

6. Le imprese che non sono registrate nel sistema elettronico di rilevazione dei transiti devono presentare, contestualmente alla richiesta di cui al precedente comma 1, una domanda per ottenere i certificati di registrazione necessari per l'installazione dell'ecopiastrina sui singoli veicoli, redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul conto corrente postale 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di € 5,16 sul conto corrente postale 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il certificato. I veicoli per i quali si richiede il certificato di registrazione, massimo due, non possono avere un Cop-dokument che attesta un consumo di ecopunti superiore a 6.

7. Le imprese richiedenti otterranno un'assegnazione di ecopunti calcolata secondo i criteri indicati al precedente art. 16 e nei limiti di quanto riportato ai commi 4 e 5 del presente articolo.

8. Qualora la quota di ecopunti indicata all'art. 4, comma 5, del presente decreto non fosse sufficiente per tutte le imprese richiedenti, si procederà all'assegnazione degli ecopunti secondo l'ordine di protocollazione delle domande fino all'esaurimento della quota riservata.

9. Verranno respinte e archiviate le domande la cui collocazione nell'ordine di protocollazione non consente di beneficiare, causa l'esaurimento degli ecopunti della quota riservata, dell' assegnazione degli ecopunti.

Art. 18.

*Modalità di rilascio*

1. La quota di ecopunti spettante alle imprese che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 17, verrà rilasciata in un'unica soluzione e sarà disponibile a partire dal 1° marzo 2003.

2. La comunicazione dell'avvenuta assegnazione degli ecopunti verrà inviata alle imprese interessate.

3. Le imprese di cui al comma 6 dei precedente articolo riceveranno, oltre alla comunicazione dell'avvenuta assegnazione di ecopunti anche i certificati di registrazione richiesti.

TRASPORTI ECCEZIONALI

Art. 19.

1. Le imprese che hanno necessità di effettuare trasporti eccezionali attraverso il territorio austriaco e che non hanno ottenuto una quota di ecopunti per il 1° quadrimestre 2003 o che, avendola ottenuta, l'hanno esaurita, debbono presentare una domanda, redatta secondo l'allegato 6 al presente decreto.

2. La domanda, contenente l'indicazione della data di entrata in territorio austriaco del veicolo che effettua il trasporto eccezionale, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul conto corrente postale n. 4028 (imposta di bollo), deve essere presentata, inderogabilmente, almeno 10 giorni prima della data di effettuazione del transito, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose - ex APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma.

3. Le domande che non siano presentate almeno entro il decimo giorno precedente la data prevista per l'effettuazione del trasporto eccezionale verranno respinte.

4. Nel caso in cui il trasporto eccezionale sia effettuato con un veicolo non registrato al sistema elettronico di rilevazione, l'impresa interessata dovrà provvedere, contemporaneamente alla domanda di cui al precedente comma, ad inviare una domanda per il rilascio del certificato di registrazione necessario per l'installazione dell'ecopiastrina, redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul conto corrente postale 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di € 5,16 sul conto corrente postale 9001 (diritti).

5. A seguito della presentazione della domanda di cui al comma 2, l'ufficio competente dell'ex unità operativa APC3 provvederà all'assegnazione sul sistema elettronico di rilevazione del numero di ecopunti necessario per l'effettuazione del transito attraverso il territorio austriaco, limitatamente alla tratta che viene effettuata con il carico. Gli ecopunti assegnati all'impresa per l'effettuazione del transito rimangono a disposizione per i tre giorni successivi alla data indicata nella richiesta, dopo di che verranno tolti, se non utilizzati. L'impresa interessata riceverà comunicazione dell'avvenuta assegnazione degli ecopunti ed, eventualmente, avendo presentato domanda ai sensi del precedente comma 4, il certificato di registrazione del veicolo.

6. L'impresa che usufruisce degli ecopunti per l'effettuazione del trasporto eccezionale deve inviare, entro quindici giorni dall'effettuazione del transito, all'ufficio competente dell'unità operativa APC3, al fine di comprovare l'effettivo svolgimento del trasporto eccezionale, una copia dell'autorizzazione al trasporto eccezionale o dell'attestazione di transito timbrata dal concessionario autostradale con la data di esecuzione del viaggio.

7. Nel caso non venga prodotta la documentazione richiesta dal precedente comma, l'impresa in questione si vedrà rifiutata ogni altra successiva richiesta di assegnazione di ecopunti per l'effettuazione di trasporti eccezionali in transito sul territorio austriaco.

8. Nel corso del 1° quadrimestre 2003, nell'ambito della quota riservata prevista all'art. 4, comma 6, del presente decreto, non potranno essere rilasciati ecopunti ad una stessa impressa per più di 10 trasporti eccezionali.

ULTERIORI PROVVEDIMENTI

Art. 20.

*Cancellazione imprese dal sistema elettronico di rilevazione*

1. A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica verranno cancellate dal sistema elettronico di rilevazione dei transiti attraverso il territorio austriaco le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio ed in conto terzi che:

*a)* nel corso dell'anno 2002 non hanno presentato alcuna domanda di rinnovo dell'assegnazione di ecopunti;

*b)* avendo presentato domanda di rinnovo dell'assegnazione di ecopunti non ne hanno ricevuti, non avendone titolo.

NORME GENERALI

Art. 21.

*Infrazioni*

1. Reiterati transiti effettuati senza versamento di ecopunti costituiscono infrazione grave alle normative relative all'esecuzione dell'autotrasporto internazionale di merci che può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 del decreto ministeriale 22 novembre 1999 n. 521. La recidiva potrà comportare anche il ritiro di tutte o di una parte delle copie certificate conformi della licenza comunitaria in possesso dell'impresa che ha effettuato i transiti irregolari.

Art. 22.

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 aprile 1994, n. 594, riguardante i procedimenti di competenza del dipartimento trasporti terrestri, le domande devono essere redatte nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione e pertanto, le domande presentate senza utilizzare gli appositi schemi allegati al presente decreto, verranno archiviate.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà disponibile anche sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'indirizzo: www.trasportinavigazione.it Sullo stesso sito è disponibile anche la circolare n. 11 del 15 marzo 2000 del Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto persone e cose riguardante i certificati di registrazione.

Roma, 4 dicembre 2002

*Il direttore generale:* RICOZZI

ALLEGATO 1

IMPRESA CONTO TERZI

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente

*Al Dipartimento trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto di persone e cose - Autotrasporto internazionale di merci (ex APC3)* - Via Caraci n. 36 - 00157 ROMA

Numero albo trasportatori ............... codice Austria ...............

La sottoscritta impresa ............................................................ sede legale in .................................................................................. chiede l'assegnazione degli ecopunti spettanti per l'anno 2003.

Ai fini dell'eventuale elevazione alla quota di 50 ecopunti dell'assegnazione per il 1º quadrimestre 2003, prevista per le imprese che avrebbero titolo ad una quantità inferiore di ecopunti, l'impresa sottoscritta autorizza/non autorizza (eliminare la voce che non interessa) la cancellazione dal sistema elettronico di rilevazione di tutti i veicoli aventi un Cop-dokument superiore a 6 che risultano in disponibilità dell'impresa stessa.

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base della dichiarazione non veritiera.

Firma ........................................
(del titolare o del legale rappresentante)

Il sottoscritto ...................................................... ha incaricato per la trattazione della presente domanda la ................................... che accetta.

Firma .............................
(per accettazione)

Firma ........................................
(del titolare o del legale rappresentante)

---

ALLEGATO 2

IMPRESA CONTO PROPRIO

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente

*Al Dipartimento trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto di persone e cose - Autotrasporto internazionale di merci (ex APC3)* - Via Caraci n. 36 - 00157 ROMA

Numero albo trasportatori ............... codice Austria ...............

La sottoscritta impresa ............................................................ sede legale in .................................................................................. chiede l'autorizzazione all'utilizzo del Fondo nazionale ecopunti conto proprio fino al 31 dicembre 2003.

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base della dichiarazione non veritiera.

Firma ........................................
(del titolare o del legale rappresentante)

Il sottoscritto ...................................................... ha incaricato per la trattazione della presente domanda la ................................... che accetta.

Firma .............................
(per accettazione)

Firma ........................................
(del titolare o del legale rappresentante)

---

ALLEGATO 3

NUOVA IMPRESA

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente

*Al Dipartimento trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto di persone e cose - Autotrasporto internazionale di merci (ex APC3)* - Via Caraci n. 36 - 00157 ROMA

Numero albo trasportatori ......................................................

Il sottoscritto ........................................................ quale legale rappresentante dell'impresa ............................................................ sede legale in .................................................................................. chiede l'assegnazione di una quota di ecopunti per il 1º quadrimestre dell'anno 2003. A tal fine dichiara:

*a)* di essere in possesso di licenza comunitaria;

*b)* di essere in possesso di veicoli aventi un Cop-dokument attestante un consumo pari o inferiore a 6 ecopunti;

*c)* di aver effettuato nel periodo luglio-novembre 2002 viaggi, mediante autorizzazioni rilasciate da ............................................. (indicare l'ufficio/i del dipartimento dei trasporti terrestri), per trasporti verso o attraverso i seguenti Paesi: Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria e Polonia per un totale complessivo di 10.

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base della dichiarazione non veritiera.

Firma ........................................
(del titolare o del legale rappresentante)

Il sottoscritto ...................................................... ha incaricato per la trattazione della presente domanda la ................................... che accetta.

Firma .............................
(per accettazione)

Firma ........................................
(del titolare o del legale rappresentante)

ALLEGATO 4

CERTIFICATI DI REGISTRAZIONE

*Al Dipartimento trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto di persone e cose - Autotrasporto internazionale di merci (ex APC3)* - Via Caraci n. 36 - 00157 ROMA

Numero albo trasportatori ............... codice Austria ...............
(se impresa già registrata)

La sottoscritta impresa ............................................................
sede legale in ...................................................................................
chiede il rilascio dei certificati di registrazione necessari per l'inizializzazione delle ecopiastrine per i seguenti veicoli: (1) (2)

Targa .................................... Targa ....................................
Targa .................................... Targa ....................................
Targa .................................... Targa ....................................
Targa .................................... Targa ....................................
Targa .................................... Targa ....................................
Targa .................................... Targa ....................................

Firma .........................................
(del titolare o del legale rappresentante)

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell' emanazione del provvedimento favorevole sulla base della dichiarazione non veritiera.

Il sottoscritto ....................................................... ha incaricato per la trattazione della presente domanda la ................................... che accetta.

Firma .............................
(per accettazione)

Firma .........................................
(del titolare o del legale rappresentante)

---

(1) Il veicolo deve essere in possesso di Cop-dokument da richiedersi presso l'ex ufficio provinciale della M.C.T.C. competente per territorio.

(2) Allegare alla pratica copia della carta provvisoria di circolazione del veicolo ove questo fosse ancora sprovvisto di carta di circolazione definitiva.

ALLEGATO 5

PROMOZIONE TRASPORTO COMBINATO ACCOMPAGNATO

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente

*Al Dipartimento trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto di persone e cose - Autotrasporto internazionale di merci (ex APC3)* - Via Caraci n. 36 - 00157 ROMA

Numero albo trasportatori ............... codice Austria ...............
(se impresa già registrata)

La sottoscritta impresa ..............................................................
sede legale in ...................................................................................
chiede il rilascio degli ecopunti spettanti in relazione all'effettuazione, per l'attraversamento del territorio austriaco, nel periodo 1° settembre - 31 dicembre 2002 di n. ............... trasporti ferroviari secondo il sistema del trasporto combinato accompagnato (come da documentazione allegata).

A tal fine dichiara:

*a)* di essere in possesso di licenza comunitaria;

*b)* di essere in possesso di veicoli aventi un Cop-dokument attestante un consumo pari o inferiore a 6 ecopunti; (se impresa non registrata).

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base della dichiarazione non veritiera.

Firma .........................................
(del titolare o del legale rappresentante)

Il sottoscritto ....................................................... ha incaricato per la trattazione della presente domanda la ................................... che accetta.

Firma .............................
(per accettazione)

Firma .........................................
(del titolare o del legale rappresentante)

ALLEGATO 6

TRASPORTI ECCEZIONALI

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente

*Al Dipartimento trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto di persone e cose - Autotrasporto internazionale di merci (ex APC3)* - Via Caraci n. 36 - 00157 ROMA

Numero albo trasportatori ............... codice Austria ...............
(se impresa già registrata)

La sottoscritta impresa ............................................................
sede legale in ...................................................................................
chiede l'assegnazione degli ecopunti necessari per l'effettuazione di un trasporto eccezionale in transito attraverso il territorio austriaco.

A tal fine dichiara:

*a)* che la targa del veicolo con cui verrà effettuato il trasporto è la seguente: .................................................................................. ;

*b)* che la data di entrata in territorio austriaco sarà la seguente: ........................................................................................ ;

*c)* di essere a conoscenza e di accettare il fatto che l'amministrazione provvederà a conservare gli ecopunti attribuiti per i 3 (tre) giorni successivi alla data dichiarata al punto *b)* dopo di che, se non utilizzati, verranno tolti dalla disponibilità dell'impresa al sistema elettronico di rilevazione dei transiti.

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base della dichiarazione non veritiera.

Firma .........................................
(del titolare o del legale rappresentante)

Il sottoscritto ...................................................... ha incaricato per la trattazione della presente domanda la .................................. che accetta.

Firma .............................
(per accettazione)

Firma ........................................
(del titolare o del legale rappresentante)

———

ALLEGATO 7

CANCELLAZIONE CERTIFICATI

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente

*Al Dipartimento trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto di persone e cose - Autotrasporto internazionale di merci (ex APC3)* - Via Caraci n. 36 - 00157 ROMA

Numero albo trasportatori ............... codice Austria ...............

La sottoscritta impresa ............................................................ sede legale in ......................................................................... autorizza, ai fini dell'eventuale elevazione alla quota di 50 ecopunti dell'assegnazione per il 1° quadrimestre 2003, prevista per le imprese che avrebbero titolo ad una quantità inferiore di ecopunti, la cancellazione dal sistema elettronico di rilevazione di tutti i veicoli aventi un Cop-dokument superiore a 6 che risultano in disponibilità dell'impresa stessa.

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base della dichiarazione non veritiera.

Firma ........................................
(del titolare o del legale rappresentante)

Il sottoscritto ...................................................... ha incaricato per la trattazione della presente domanda la .................................. che accetta.

Firma .............................
(per accettazione)

Firma ........................................
(del titolare o del legale rappresentante)

**02A14322**

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 28 novembre 2002.

**Criteri e modalità di intervento riferiti ai fondi per la promozione, lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche in Italia e all'estero, nonché per l'attività svolta dalle associazioni nazionali e dai circoli di cultura cinematografica.**

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modifiche, ed in particolare l'art. 45, che attribuisce all'autorità competente in materia di spettacolo, sentito l'organo consultivo, il compito di fissare con proprio decreto le modalità ed i termini di presentazione delle domande di ammissione alle sovvenzioni e ai contributi previsti dal fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche;

Visto l'art. 44 della sopracitata legge n. 1213/1965, che prevede la concessione, da parte dell'autorità competente in materia di spettacolo, alle associazioni nazionali di cultura cinematografica riconosciute di un contributo annuo, da prelevare sul fondo di cui all'art. 45 della medesima legge, per l'attività svolta direttamente e per i servizi e progetti organizzati in comune tra le associazioni nazionali riconosciute;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1983, n. 182, che istituisce un fondo per la concessione di sovvenzioni e contributi a carattere forfettario per attività cinematografiche all'estero;

Visto l'art. 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, che istituisce il Comitato per i problemi dello spettacolo;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1998, n. 273, che regola la costituzione ed il funzionamento del Comitato per i problemi dello spettacolo e affida, in particolare, a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *b)*, compiti di consulenza dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività dello spettacolo;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, concernente le funzioni del predetto Comitato per i problemi dello spettacolo;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, che istituisce il Ministero per i beni e le attività culturali;

Vista la circolare 28 aprile 1988, n. 17, avente ad oggetto il Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche, previsto dall'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modifiche;

Vista la circolare 11 agosto 1989, n. 4, avente ad oggetto la promozione all'estero dello spettacolo italiano, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, che approva, per l'anno 2000, i criteri per l'attribuzione dei

contributi a favore delle associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica previsti dall'art. 44 della sopracitata legge n. 1213/1965 da prelevare sul fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000, che approva, per l'anno 2001, i criteri e le modalità di intervento finanziario e termini di presentazione delle domande riferiti al fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche, settore cinema;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 2001, che conferma, per l'anno 2002, i criteri previsti dal sopracitato decreto ministeriale 17 aprile 2000 nonché, con modifiche, i criteri di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 2002, che ha differito i termini di presentazione delle domande di ammissione alle sovvenzioni, per l'anno 2003, per l'attività di promozione cinematografica in Italia e all'estero di cui al predetto art. 45 della legge n. 1213/1965;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Sentito il Comitato per i problemi dello spettacolo - sezione cinema, che si è espresso in data 7 novembre 2002 sulla proposta di modifica dei criteri e modalità di intervento suddetti;

Ritenuto opportuno procedere, per l'anno 2003, ad una ridefinizione dei criteri e modalità di intervento riferiti ai fondi per la promozione, lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche in Italia e all'estero, nonché dei criteri per l'attribuzione dei contributi alle associazioni nazionali di cultura cinematografica;

Ritenuto, anche ai fini di una semplificazione ed accelerazione procedurale e di un utilizzo più razionale ed efficace delle risorse finanziarie, per quanto concerne, in particolare, il limite massimo delle sovvenzioni e contributi erogabili, di stabilire un criterio volto a graduare l'intervento finanziario dell'amministrazione in relazione alla qualità complessiva del progetto, fermo restando che i beneficiari devono comunque assicurare un investimento complessivo proprio non inferiore al 30% dei costi del progetto medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati, per l'anno 2003, gli allegati criteri e modalità di intervento riferiti ai fondi per la promozione, lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche in Italia e all'estero, nonché i criteri di attribuzione dei contributi alle associazioni nazionali di cultura cinematografica.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo.

Roma, 28 novembre 2002

*Il Ministro:* URBANI

FONDI PER LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO.

COMITATO PER I PROBLEMI DELLO SPETTACOLO
SEZIONE CINEMA

*Criteri e modalità di intervento*

*Criteri per l'erogazione delle sovvenzioni.*

I criteri per le erogazioni di cui agli articoli 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e 2 della legge 10 maggio 1983, n. 182, limitatamente alle attività cinematografiche all'estero, sono così articolati:

1) qualità del progetto;

2) solidità del progetto e impatto dei risultati attesi;

3) dimensione dell'iniziativa e massa critica;

4) caratteristiche del soggetto proponente;

5) misurabilità degli effetti dell'iniziativa.

Per ciascuno dei criteri indicati si applica una scala di quattro valori: eccellente, buono, sufficiente, insufficiente.

Il giudizio minimo per conseguire l'approvazione deve essere di cinque «buono». La qualifica di «eccellente» in un criterio compensa un «sufficiente» in un altro criterio. Due «eccellente» compensano un «insufficiente».

Il progetto che riporta nei giudizi due o più criteri «insufficiente» è respinto.

I progetti che nella valutazione ottengono un giudizio superiore alla soglia di esclusione (due criteri «insufficienti»), ma non hanno conseguito un giudizio idoneo ai fini dell'approvazione (almeno cinque «buono» o equivalente) sono approvati con riserva. In tal caso la commissione si impegna a fornire al soggetto proponente chiare indicazioni sulle modifiche da apportare al progetto ed un termine perentorio per l'integrazione della domanda. L'istanza così integrata sarà soggetta a una specifica verifica sulla corretta applicazione delle indicazioni fornite.

Ogni criterio a sua volta rimanda ad una serie di parametri di valutazione, i quali costituiscono gli elementi per esprimere, attraverso l'analisi di punti specifici, il giudizio relativo al criterio che li raccoglie.

Tutti i cinque criteri di base sono sempre applicati. Tuttavia i parametri di valutazione raggruppati all'interno dei criteri sono presi in considerazione solo se pertinenti alla tipologia di progetto presentato.

I parametri di valutazione sono indicati nella seguente tabella:

| Criteri | Parametri di valutazione |
|---|---|
| 1. Qualità del progetto | *a)* rilevanza e originalità dell'idea progettuale<br>*b)* rilievo tecnico dell'idea progettuale<br>*c)* chiarezza degli obiettivi enunciati<br>*d)* capacità promozionale per il cinema italiano/europeo<br>*e)* capacità di tutela del patrimonio culturale del cinema italiano/europeo<br>*f)* articolazione della comunicazione (layout, loghi, scenografie ecc.)<br>*g)* utilizzo di nuove tecnologie<br>*h)* attenzione alle realtà locali ed alle zone poco servite da iniziative analoghe<br>*i)* considerazione del target giovanile<br>*j)* dimensione internazionale o rilevanza dell'area geografica all'estero delle aree prioritarie di intervento segnalate dal Ministero degli affari esteri |
| 2. Solidità del progetto e impatto dei risultati attesi | *a)* cantierabilità complessiva della iniziativa<br>*b)* coerenza del piano di realizzazione con l'idea progettuale<br>*c)* coerenza del piano finanziario rispetto alla proposta<br>*d)* attendibilità dei tempi di sviluppo indicati |

| Criteri | Parametri di valutazione |
|---|---|
| | *e)* idoneità delle risorse finanziare a copertura della parte dei costi non sovvenzionati dallo Stato<br>*f)* trasferibilità dei risultati ad iniziative derivate e ricorrenti (capacità della attività di diventare un modello replicabile da altre iniziative simile, capacità di originare una struttura o un servizio permanente ecc.)<br>*g)* credibilità della strategia di promozione<br>*h)* rilevanza della tipologia del pubblico e del territorio di riferimento per l'iniziativa in relazione alla sovvenzione richiesta |
| 3. Dimensione dell'iniziativa e massa critica | *a)* presenza attività collaterali di rilievo<br>*b)* visibilità ed esportabilità del progetto e dei risultati in Italia e altri Paesi<br>*c)* interesse documentato da parte di sponsor/cofinanziatori/partner non italiani<br>*d)* strategie di cooperazione finanziaria e organizzativa con importanti partner italiani e stranieri |
| 4. Caratteristiche del soggetto proponente | *a)* struttura e solidità finanziaria<br>*b)* capacità organizzativa<br>*c)* esperienza del soggetto e risultati raggiunti in attività precedenti<br>*d)* validità del materiale presentato a sostegno del track record (articoli, interviste, video, documentari ecc.)<br>*e)* interrelazione maturata con il territorio di riferimento del progetto<br>*f)* qualità delle risorse umane coinvolte nel progetto con particolare attenzione alla direzione deputata ad esso<br>*g)* capacità di interagire con partner rilevanti in grado di rappresentare valore aggiunto<br>*h)* eventuale certificazione di qualità ai sensi delle norme nazionali e comunitarie di riferimento (ISO 9000, ISO 9001 ecc.) |
| 5. Misurabilità degli effetti dell'iniziativa | *a)* articolazione e completezza degli elementi di misurazione indicati dal soggetto proponente<br>*b)* concretezza di detti elementi<br>*c)* completezza degli indici di valutazione proposti<br>*d)* replicabilità di detti indici per iniziative analoghe |

*Semplicazione procedimentale e documentale.*

Il procedimento di presentazione e di valutazione delle istanze di sovvenzione, ispirato ai principi di semplificazione e celerità dell'azione amministrativa, si svolge così come di seguito descritto.

I proponenti devono presentare:

1) la documentazione cartacea in originale comprensiva degli allegati;

2) una copia cartacea della medesima documentazione comprensiva degli allegati richiesti;

3) il formulario compilato in formato elettronico.

Per la presentazione del progetto devono essere compilati dai richiedenti la sovvenzione appositi formulari, che sono predisposti dall'Amministrazione in conformità ai medesimi parametri di giudizio adottati per la valutazione.

Le istanze devono essere presentate mediante consegna a mano o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Fa fede della tempestività dell'inoltro la data di ricezione delle istanze.

Le suddette modalità di presentazione delle istanze saranno sostituite dalla trasmissione telematica delle stesse non appena l'Amministrazione si sarà dotata di un'adeguata tecnologia informatica. In tal caso resterà nella facoltà del proponente presentare altra documentazione illustrativa in formato non digitale.

Il termine per la presentazione delle istanze è fissato al 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui è prevista la realizzazione dell'iniziativa.

Ove le manifestazioni si svolgano esclusivamente nel secondo semestre dell'anno di riferimento le istanze relative possono essere presentate entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno e saranno esaminate, nell'ambito delle risorse ancora disponibili, successivamente a quelle presentate entro il termine ordinario.

Per le domande presentate nell'anno 2002 rimane in vigore il termine del 31 dicembre 2002.

Tali termini sono perentori ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.

L'Amministrazione, per far fronte ad esigenze improvvise o straordinarie, si riserva la facoltà di intervenire, indipendentemente dai termini suindicati, a favore delle iniziative per le quali sia stata fatta domanda di contributo su esplicito invito dell'Amministrazione stessa. In tal caso per la determinazione dell'entità del contributo, che potrà coprire interamente i costi ammissibili dell'iniziativa, si terrà conto degli elementi che avranno motivato l'invito dell'Amministrazione.

L'Amministrazione, in presenza di circostanze rilevanti e motivate, su istanza dell'interessato, può, sentita la Commissione consultiva per il cinema, disporre un'integrazione del contributo assegnato, previa presentazione della documentazione consuntiva di ciascuna iniziativa e comunque a condizione che per ciascuna iniziativa siano esposti un deficit superiore, nonché un importo di uscite non inferiori a quelle preventivati, e che l'investimento complessivo sostenuto dal soggetto proponente non sia inferiore al 30% dei costi dell'iniziativa.

Tutte le istanze sono istruite in ordine cronologico dall'Amministrazione che può avvalersi della collaborazione di professionisti esperti del settore.

Nel caso di soggetti che hanno già ricevuto sovvenzioni per la realizzazione di iniziative negli anni precedenti, le nuove istanze saranno valutate solo dopo la presentazione dei consuntivi, anche provvisori, relativi alle suddette sovvenzioni.

Il consuntivo di un'iniziativa sovvenzionata nell'anno precedente deve essere presentato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dello svolgimento dell'attività. In caso contrario l'Amministrazione chiederà il rimborso dell'eventuale acconto comprensivo degli interessi legali maturati.

Gli adempimenti procedurali relativi alle rendicontazioni delle spese sono ispirati al principio dell'autocertificazione, così come richiesto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Le autocertificazioni di spesa devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente con allegata fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario.

Le autocertificazioni devono riferirsi solamente alle spese effettivamente sostenute giustificate da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, che devono essere tenute, presso la sede del soggetto proponente, a disposizione dell'Amministrazione per eventuali verifiche.

L'importo di cui alle suddette autocertificazioni deve comprendere anche le spese eventualmente sostenute a valere sulla quota a carico del soggetto beneficiario e/o di altro ente pubblico o privato, così come previsto nella istanza di sovvenzione.

Le autocertificazioni devono essere presentate secondo un modello che verrà tempestivamente comunicato dall'amministrazione.

Sono rendicontabili tutte le spese effettivamente sostenute e quelle comunque impegnate entro la data di ultimazione delle attività.

Il rendiconto per le sovvenzioni che superano i 40.000 euro deve essere certificato da parte di un revisore contabile, scelto dal soggetto proponente, iscritto al registro dei revisori attestante le spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa.

I soggetti proponenti, qualunque sia la loro natura giuridica, devono attestare che l'iniziativa non ha scopo di lucro, attraverso strumenti idonei quali la costituzione di un apposito conto corrente bancario e una rendicontazione separata a tal fine.

Sono esonerati dall'apertura di un conto corrente specifico i soggetti che ricevono sovvenzioni inferiori a 15.000 euro.

Nel caso in cui le istanze vengono presentate da raggruppamenti e/o consorzi di soggetti, è fatto onere al soggetto capofila del gruppo procedere alla presentazione della domanda e della relativa documentazione secondo le modalità prescritte.

I membri del raggruppamento devono nominare la capofila con atto formale che deve essere allegato all'istanza di sovvenzione, pena la non ammissibilità della domanda.

Il soggetto capofila è l'unico referente per l'amministrazione.

L'investimento complessivo sostenuto dal soggetto proponente non può essere inferiore al 30% dei costi dell'iniziativa e, comunque, il contributo finanziario concesso dall'amministrazione non può superare il deficit di bilancio risultate dal conto consuntivo.

Fatto salvo quanto previsto al punto precedente, si applica a tutte le tipologie di intervento finanziario il criterio forfettario, che prevede il mantenimento nella stessa misura del contributo concesso anche in presenza, nel conto consuntivo, di spese inferiori a quelle preventivate.

Sono ammissibili soltanto le spese che siano costi direttamente connessi e necessari alla realizzazione dell'iniziativa sovvenzionata, che siano effettivamente registrate nella contabilità, che rispondano alle normali condizioni di mercato e che siano individuabili e controllabili. Sono considerate ammissibili spese generali e di gestione degli organismi sovvenzionati e costi per personale dipendente fisso nei limiti del 30% delle spese complessive. Siffatto limite è del 10% del contributo assegnato per le iniziative promozionali all'estero.

Nel caso di mancata realizzazione di ciascuna iniziativa e/o manifestazione, il relativo contributo sarà revocato.

I soggetti che presentano domanda debbono fornire ogni informazione necessaria per valutare i progetti ed i risultati conseguiti. Gli organizzatori dei progetti selezionati sono tenuti a garantire, con tutti i mezzi possibili, un'adeguata pubblicità della sovvenzione ottenuta dall'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva di richiedere agli interessati ogni ulteriore documentazione al fine dell'assegnazione e della liquidazione dei contributi.

Nell'ambito delle diverse iniziative e manifestazioni sovvenzionate da almeno cinque anni l'Amministrazione può annualmente, con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva per il cinema, riconoscere ad alcune di esse la rilevanza nazionale e/o internazionale.

Per tale riconoscimento, si applicano i seguenti criteri, che possono sussistere congiuntamente e/o disgiuntamente:

tradizione e qualificazione culturale e cinematografica dell'iniziativa;

consistenza della struttura organizzativa sotto l'aspetto tecnico operativo ed in relazione alla capacità propositiva;

ripartizione geografica per regione, con particolare attenzione per il Sud e le aree depresse;

riconoscimento e sostegno anche finanziario di privati e/o di enti locali e/o di stati esteri e/o di organismi europei e/o di organismi internazionali;

rilevanza dell'iniziativa nella sua globalità, con particolare riferimento alla proposizione di nuovi strumenti cinematografici e di opere filmiche di accertata validità artistica e di non facile collocazione nel circuito commerciale;

capacità di promuovere momenti di incontro privilegiati anche multidisciplinari tendenti alla contaminazione di più linguaggi espressivi;

per le iniziative editoriali: tradizione, frequenza, tiratura, distribuzione in Italia ed all'estero nonché rilevanza divulgativa, scientifica e tecnica;

per le cineteche e iniziative di conservazione: consistenza del patrimonio audiovisivo, archivistico e bibliotecario.

Nelle istanze deve essere indicata la data e il periodo di svolgimento di ciascuna di esse.

L'Amministrazione curerà la predisposizione di un calendario ufficiale delle manifestazioni, cui sarà data tempestivamente la massima diffusione anche al fine di favorire il migliore e necessario coordinamento.

L'Amministrazione dovrà:

*a)* predisporre la modulistica necessaria per la presentazione della domanda e le relative istruzioni;

*b)* predisporre, in particolare, un modulo per la raccolta delle informazioni necessarie per le attività di statistica, di comunicazione e di monitoraggio dei risultati;

*c)* dare la massima pubblicità alle modalità di presentazione delle domande di sovvenzione attraverso mezzi adeguati, in particolare la rete internet;

*d)* predisporre le procedure amministrative per la gestione delle iniziative sovvenzionate facendo riferimento alla normativa prevista per il settore in ambito comunitario e nazionale;

*e)* semplificare e automatizzare le procedure di presentazione della domanda, di istruttoria, di decisione, di informazione e di comunicazione con l'utenza, di assegnazione e liquidazione della sovvenzione, utilizzando tutte le tecniche amministrative e le tecnologie informatiche, ivi compresa la firma digitale;

*f)* rendere pubblico l'elenco delle iniziative che hanno ottenuto una sovvenzione e il calendario ufficiale delle manifestazioni previste.

### ASSOCIAZIONI NAZIONALI E CIRCOLI DI CULTURA CINEMATOGRAFICA

*Criteri e modalità di intervento*

I criteri per le erogazioni di cui all'art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono modificati come segue.

Ai contributi alle associazioni nazionali di cultura cinematografica si applicano i medesimi criteri previsti nel presente decreto per le attività sovvenzionabili di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Il termine di presentazione delle domande di concessione del contributo per i soggetti di cui all'art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 è fissato al 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui è prevista lo svolgimento dell'attività. Per le domande relative ad iniziative previste per l'anno 2003 rimane in vigore il termine del 31 gennaio 2003.

**02A14297**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 2 dicembre 2002.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Bologna.**

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA E LE MARCHE

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Visto l'art. 9, comma 1, di detto regolamento che stabilisce che i ruoli, i poteri e le procedure precedentemente poste in essere dal dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore di detto regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate all'art. 6 di detto regolamento;

Vista la nota prot. 353284 del 28 novembre 2002 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Bologna, con la quale è stata comunicata la chiusura anticipata del servizio di pubblicità immobiliare in data 18 novembre 2002;

Accertato che l'irregolare funzionamento, è dipeso da una assemblea indetta dai sindacati in data 18 novembre 2002, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Bologna;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Bologna in data 18 novembre 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 2 dicembre 2002

*Il direttore compartimentale:* MARINO

**02A14299**

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 10 dicembre 2002.

**Autorizzazione alla B.P.B. Assicurazioni vita S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo IV di cui all'allegato I - tabella A) - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.** (Provvedimento n. 2135).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1988 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami vita rilasciata alla B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.a., con sede in Milano, piazzale Fratelli Zavattari n. 12, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista l'istanza del 12 marzo 2002 con la quale la B.P.B. Assicurazione Vita S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo IV di cui all'allegato I - tabella A) - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 5 dicembre 2002, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dalla vigente normativa,

si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.a.;

Dispone:

La società B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.a., con sede in Milano, piazzale Fratelli Zavattari n. 12, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo IV di cui all'allegato I - tabella A) - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2002

*Il presidente:* GIANNINI

**02A14298**

## BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 10 dicembre 2002.

**Designazioni dei sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera *m)*, n. 2 del decreto legislativo n. 210/2001.**

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA

Vista la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli;

Visto l'art. 10, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 che prevede che la Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, designa i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera *m)*, numero 2) dello stesso decreto e che con le medesime modalità possono essere revocate le designazioni dei sistemi indicati in allegato al medesimo decreto;

Considerata l'evoluzione in atto nell'attività di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari tesa a introdurre la funzione di controparte centrale anche nelle negoziazioni a pronti;

Vista la disciplina dei sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari emanata in attuazione degli articoli 68, 69, comma 2 e 70 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

D'intesa con la Commissione nazionale per le società e la borsa;

Dispone:

È revocata la designazione del seguente sistema:

«Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati gestite dalla Cassa di compensazione e garanzia».

È designato il seguente sistema:

«Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari gestite dalla Cassa di compensazione e garanzia».

Roma, 10 dicembre 2002

*Il Governatore:* FAZIO

**02A14292**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Entrata in vigore della Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici e in foglie ai fini del rilevamento, adottata a Montreal il 1º marzo 1991.**

A seguito dell'emanazione della legge 20 dicembre 2000, n. 420, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 2001 che ha autorizzato l'adesione italiana alla Convenzione sopra menzionata, ed a seguito dell'emanazione del decreto del Ministero dell'interno 25 settembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 2002 in attuazione dell'art. 4, comma 3, della legge 20 dicembre 2000, n. 420, si è provveduto a depositare lo strumento di adesione in data 26 settembre 2002.

All'atto del deposito l'Italia ha formulato la seguente dichiarazione:

«In accordance with article XIII, paragraph 2 of the Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection, done at Montreal on I march 1991, the Government of Italy hereby declares that it is not a producer of plastic explosives».

Ai sensi dell'art. XIII, par. 4, l'atto sunnominato è entrato in vigore il 25 novembre 2002.

**02A14294**

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**Trasferimento di notaio**

Con decreto dirigenziale del 12 dicembre 2002: Biondo Sebastiano, notaio residente nel comune di Naso, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Terme Vigliatore, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

**02A14335**

# MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

*Cambi del giorno 17 dicembre 2002*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,0307 |
| Yen giapponese | 124,40 |
| Corona danese | 7,4273 |
| Lira Sterlina | 0,64450 |
| Corona svedese | 9,0940 |
| Franco svizzero | 1,4732 |
| Corona islandese | 85,02 |
| Corona norvegese | 7,2945 |
| Lev bulgaro | 1,9508 |
| Lira cipriota | 0,57297 |
| Corona ceca | 31,357 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 235,13 |
| Litas lituano | 3,4522 |
| Lat lettone | 0,6091 |
| Lira maltese | 0,4168 |
| Zloty polacco | 3,9985 |
| Leu romeno | 34888 |
| Tallero sloveno | 230,0612 |
| Corona slovacca | 41,720 |
| Lira turca | 1624000 |
| Dollaro australiano | 1,8140 |
| Dollaro canadese | 1,6047 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,0380 |
| Dollaro neozelandese | 1,9867 |
| Dollaro di Singapore | 1,7989 |
| Won sudcoreano | 1227,05 |
| Rand sudafricano | 8,9929 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**02A14493**

# MINISTERO DELLA SALUTE

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metoclopramide cloridrato»

*Estratto decreto n. 542 del 15 novembre 2002*

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: METOCLOPRAMIDE CLORIDRATO, anche nelle forme e confezioni: «10 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Biologici Italia Laboratories S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Novate Milanese (Milano), via Cavour, 41/43, cap. 20026, Italia - codice fiscale n. 0123940467.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «10 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale;

A.I.C. n. 034142024/G (in base 10) 10KXU8 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica;

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Biologici Italia Laboratories S.r.l., stabilimento sito in Novate Milanese (Italia), via Cavour, 41/43 (tutte).

Composizione: 1 fiala 2 ml contiene:

principio attivo: metoclopramide cloridrato monoidrato 10,5 mg;

eccipienti: sodio metabisolfito 3 mg; sodio cloruro 14 mg; acido citrico 1,7 mg; sodio citrato diidrato 1,6 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche:

medicina generale: disturbi gastrici da medicamenti come antimicotici, antibiotici, chemioterapici (pas, etionamide in particolare), digitalici, morfina e codeina, ecc.; vomito da stati acidosici ed iperazotemici; cefalee digestive, cefalee e disturbi digestivi del periodo mestruale; disturbi digestivi psicosomatici in soggetti ansiosi, in surmenage, ecc.;

gastroenterologia: gastriti, sindromi despeptico-entero-colitiche, coadiuvante nelle ulcere gastriche e duodenali; spasmi del piloro, disturbi da ptosi gastrica; discinesie e calcolosi biliari, disturbi digestivi nei cirrotici; postumi di colecistectomia e gastrectomia;

chirurgia e anestesiologia: nausee e vomiti da anestetici o postoperatori;

radiologia: manifestazioni gastriche del mal da raggi e della cobaltoreparia nella esplorazione radiologica funzionale dell'apparato digerente;

pediatria: nausea e vomito in generale; intolleranza gastrica ai medicamenti.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A14271**

### Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Symbicort-Mite».

*Estratto decreto AIC/UAC n. 740 del 10 dicembre 2002*

Specialità medicinale per uso umano SYMBICORTMITE.

Alle confezioni della specialità medicinale «SymbicortMite» vengono attribuiti i seguenti nuovi numeri di A.I.C. in sostituzione di quelli precedentemente autorizzati:

turbohaler 1 inalatore 120 dosi 80/4,5 mcg - A.I.C. n. 035603063/M - (in base 10), 11YJMR (in base 32);

turbohaler 1 inalatore 60 dosi 80/4,5 mcg - A.I.C. n. 035603012/M - (in base 10), 11YJL4 (in base 32);

turbohaler 3 inalatori 60 dosi 80/4,5 mcg - A.I.C. n. 035603024/M - (in base 10), 11YJLJ (in base 32);

turbohaler 2 inalatori 60 dosi 80/4,5 mcg - A.I.C. n. 035603036/M - (in base 10), 11YJLW (in base 32);

turbohaler 10 inalatori 60 dosi 80/4,5 mcg - A.I.C. n. 035603048/M - (in base 10), 11YJM8 (in base 32);

turbohaler 18 inalatori 60 dosi 80/4,5 mcg - A.I.C. n. 035603051/M - (in base 10), 11YJMC (in base 32);

turbohaler 2 inalatori 120 dosi 80/4,5 mcg - A.I.C. n. 035603075/M - (in base 10), 11YJN3 (in base 32);

turbohaler 3 inalatori 120 dosi 80/4,5 mcg - A.I.C. n. 035603087/M - (in base 10), 11YJNH (in base 32);

turbohaler 10 inalatori 120 dosi 80/4,5 mcg - A.I.C. n. 035603099/M - (in base 10), 11YJNV (in base 32);

turbohaler 18 inalatori 120 dosi 80/4,5 mcg - A.I.C. n. 035603101/M - (in base 10), 11YJNX (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A14296**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Farmotal»

*Estratto provvedimento A.I.C. n. 630 del 28 ottobre 2002*

Medicinale: FARMOTAL.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch n. 12, c.a.p. 20152 Italia, codice fiscale 03004600965.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si approva la modifica degli stampati. I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 001537012 - flacone 500 mg.

Inoltre, per adeguamento agli Standard Terms, la denominazione delle confezioni autorizzate è così modificata:

A.I.C. n. 001537012 - «500 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa, 1 flacone 500 mg.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino al centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A14281**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Felison»

*Estratto provvedimento A.I.C. n. 688 del 14 novembre 2002*

Specialità medicinale: FELISON.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130 - c.a.p. 20156, Italia, codice fiscale 05849130157.

Variazione A.I.C.: variazione quantitativa di uno o più eccipienti (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata la modifica quantitativa degli eccipienti.

Per la confezione: 30 capsule da 15 mg.

Da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: calcio fosfato bibasico 102,6 mg - calcio fosfato tribasico 16,0 mg - amido di mais 14 mg - magnesio stearato 1,0 mg - gelatina 38,31 mg - biossido di titanio E 171 0,55 mg - ferro ossido giallo 0,05 mg - ferro ossido nero E 172 0,04 mg - ferro ossido rosso 0,03 mg - eritrosina 0,02 mg;

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: calcio fosfato bibasico 102,6 mg - calcio fosfato tribasico 15,5 mg - amido di mais 14 mg - magnesio stearato 1,5 mg - gelatina 38,31 mg - biossido di titanio E 171 0,55 mg - ferro ossido giallo 0,05 mg - ferro ossido nero E 172 0,04 mg - ferro ossido rosso 0,03 mg - eritrosina 0,02 mg.

Per la confezione: 30 capsule da 30 mg.

Da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: calcio fosfato bibasico 88,20 mg - calcio fosfato tribasico 16,0 mg - amido di mais 12 mg - magnesio stearato 1,0 mg - gelatina 38,31 mg - biossido di titanio E 171 0,55 mg - ferro ossido giallo 0,01 mg - ferro ossido nero E 172 0,06 mg - ferro ossido rosso 0,02 mg - eritrosina 0,01 mg;

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: calcio fosfato bibasico 88,20 mg - calcio fosfato tribasico 15,50 mg - amido di mais 12 mg - magnesio stearato 1,5 mg - gelatina 38,35 mg - biossido di titanio E 171 0,55 mg - ferro ossido giallo 0,01 mg - ferro ossido nero E 172 0,06 mg - ferro ossido rosso 0,02 mg - eritrosina 0,01 mg.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 022715015 - 30 capsule 15 mg;

A.I.C. n. 022715027 - 30 capsule 30 mg.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 022715015 - «15 mg capsule rigide» 30 capsule;

A.I.C. n. 022715027 - «30 mg capsule rigide» 30 capsule.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A14282**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oki»

*Estratto provvedimento A.I.C. n. 693 del 25 novembre 2002*

Medicinale: OKI.

Titolare A.I.C.: Dompè S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in L'Aquila, via Campo di Pile s.n. - c.a.p. 67100, Italia, codice fiscale 01241900669.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento Standard Terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 028511032 - 10 bustine lav. vag. 500 mg/10 ml (sospesa) varia a: «500 mg soluzione vaginale» 10 bustine da 10 ml;

A.I.C. n. 028511044 - «RETARD» 20 capsule 320 mg (sospesa) varia a: «320 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule;

A.I.C. n. 028511095 - 30 bustine granulato bipartite 80 mg varia a: «80 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine bipartite;

A.I.C. n. 028511107 - «SOL» 1 flacone 150 ml soluzione varia a: «1,6% collutorio» 1 flacone da 150 ml;

A.I.C. n. 028511133 - flacone gel 30 g 15% (sospesa) varia a: «15% gel» tubo da 30 g;

A.I.C. n. 028511145 - flacone gocce uso orale 30 ml varia a: «80 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 30 ml;

A.I.C. n. 028511158 - 6 fiale soluzione iniettabile 2 ml (sospesa) varia a: «160 mg/2 ml soluzione iniettabile» 6 fiale da 2 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A14284**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Digestivo San Pellegrino».

*Estratto provvedimento A.I.C. n. 694 del 25 novembre 2002*

Specialità medicinale: DIGESTIVO SAN PELLEGRINO.

Titolare A.I.C.: SANOFI-SYNTHELABO OTC S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Galleria Passarella, n. 2 - c.a.p. 20122 (Italia), codice fiscale 12324370159.

Variazione A.I.C.: Altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13). Riduzione del periodo di Validità (B11).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si approva la modifica di tipo II richiesta, relativa alla variazione quali-quantitativa degli eccipienti, di seguito indicata:

da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: acido tartarico 570 mg, glicina sodio carbonato 1000 mg, saccarosio 535 mg, saccarina 10 mg, sodio benzoato 72 mg, paraffina liquida 8 mg, metilcellulosa 5 mg, aroma arancio 15 mg, aroma limone 30 mg;

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: citrato monosodico anidro 603 mg, potassio bicarbonato 500 mg, acido citrico anidro 120 mg, potassio carbonato 100 mg, sorbitolo 192 mg, macrogol 6000 5 mg, leucina 20 mg, saccarina sodica 10 mg, aroma limone 45 mg.

Sono altresì approvate le conseguenti:

riduzione del periodo di validità da trentasei mesi a ventiquattro mesi;

adeguamento degli stampati alle modifiche.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 033013018 - «5 mg compresse effervescenti» 20 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino a ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Le confezioni che risultano prodotte da oltre ventiquattro mesi devono essere ritirate immediatamente dal commercio.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A14283**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Azitrocin».

*Estratto provvedimento A.I.C. n. 695 del 25 novembre 2002*

Medicinale: AZITROCIN.

Titolare A.I.C.: Bioindustria Farmaceutici S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele - Latina, Strada statale 156 km 50 - c.a.p. 04010, Italia, codice fiscale 00885470062.

Variazione A.I.C.: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Modifica stampati su richiesta ditta.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche.

Per le confezioni:

014 «250 mg capsule» 6 capsule (sospesa);

026 «1500 mg polvere per sospensione orale» 1 flacone;

040 - «500 mg compresse» 3 compresse.

Le nuove indicazioni terapeutiche sono così riformulate: trattamento delle infezioni causate da germi sensibili all'azitromicina; infezioni delle alte vie respiratorie (incluse otiti medie, sinusiti, tonsilliti e faringiti); infezioni delle basse vie respiratorie (incluse bronchiti e polmoniti); infezioni odontostomatologiche; infezioni della cute e dei tessuti molli; uretriti non gonococciche (da Chlamydia trachomatis); ulcera molle (da Haemophilus ducreyi).

Per le confezioni:

053 «600 mg polvere per sospensione orale» 1 flacone (sospesa);

065 «100 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine (sospesa);

077 «150 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine (sospesa);

089 «200 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine (sospesa);

091 «300 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine (sospesa);

103 «400 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine (sospesa).

Le indicazioni terapeutiche sono: trattamento delle infezioni causate da germi sensibili all'azitromicina. Infezioni delle alte vie respiratorie incluse otiti medie, sinusiti, tonsilliti e faringiti); infezioni delle basse vie respiratorie incluse bronchiti e polmoniti); infezioni odontostomatologiche; infezioni della cute e dei tessuti molli.

Per la confezione:

115 «avium 600 mg compresse rivestite con film» 8 compresse.

Le indicazioni terapeutiche sono: azitrocin avium (azitromicina) è indicato in monoterapia o in associazione alla rifabutina nella profilassi delle infezioni da Mycobacterium avium complex (MAC): infezioni opportunistiche che colpiscono soprattutto i pazienti affetti dal virus HIV in stadio avanzato. È altresì autorizzata la modifica degli stampati.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027897014 - «250 mg capsule» 6 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 027897026 - «1500 mg polvere per sospensione orale» 1 flacone;

A.I.C. n. 027897040 - «500 mg compresse» 3 compresse;

A.I.C. n. 027897053 - «600 mg polvere per sospensione orale» l flacone (sospesa);

A.I.C. n. 027897065 - «100 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine (sospesa);

A.I.C. n. 027897077 - «150 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine (sospesa);

A.I.C. n. 027897089 - «200 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine (sospesa);

A.I.C. n. 027897091 - «300 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine (sospesa);

A.I.C. n. 027897103 - «400 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine (sospesa);

A.I.C. n. 027897115 - «avium 600» 8 compresse 600 mg (sospesa).

Sono inoltre modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicate:

A.I.C. n. 027897014 - «250 mg capsule rigide» 6 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 027897026 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 1500 mg;

A.I.C. n. 027897040 - «500 mg compresse rivestite con film» 3 compresse;

A.I.C. n. 027897053 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 600 mg (sospesa);

A.I.C. n. 027897065 - «100 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine (sospesa);

A.I.C. n. 027897077 - «150 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine (sospesa);

A.I.C. n. 027897089 - «200 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine (sospesa);

A.I.C. n. 027897091 - «300 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine (sospesa);

A.I.C. n. 027897103 - «400 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine (sospesa);

A.I.C. n. 027897115 - «Avium 600 mg compresse rivestite con film» 8 compresse (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «250 mg capsule» 6 capsule» (A.I.C. n. 027897014), «600 mg polvere per sospensione orale» 1 flacone» (A.I.C. n. 027897053), «100 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine (A.I.C. n. 027897065), «150 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine (A.I.C. n. 027897077), «200 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine (A.I.C. n. 027897089), «300 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine (A.I.C. n. 027897091), «400 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine (A.I.C. n. 027897103), «Avium 600» 8 compresse 600 mg (A.I.C. n. 027897115), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

**02A14285**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Euclorina»

*Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 728 del 25 novembre 2002*

Specialità medicinale: EUCLORINA:

«2,5 g polvere solubile» 10 bustine - A.I.C. n. 032056020;

«2,5 g polvere solubile 100 bustine - A.I.C. n. 032056032.

Società: Bracco S.p.a., via Egidio Folli, 50 - 20134 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Euclorina» «2,5 g polvere solubile» 10 bustine - A.I.C. n. 032056020, «Euclorina» «2,5 g polvere solubile» 100 bustine - A.I.C. n. 032056032, prodotti anteriormente al 25 giugno 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 244 del 23 aprile 2001, possono essere dispensati improrogabilmente per centottanta giorni a partire dal 17 dicembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A14280**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Duobiotic LS»

*Estratto provvedimento n. 193 del 3 dicembre 2002*

Medicinale veterinario DUOBIOTIC LS.

Modifica officina di produzione.

Titolare A.I.C.: Industria italiana integratori Trei S.p.a., via Pietro Bembo, 12 - Modena.

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102794017;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102794029.

È autorizzata la modifica dello stabilimento di produzione del medicinale veterinario in oggetto da Izo S.p.a. nello stabilimento di Brescia e Laboratoires Biové, 3 Rue de Lorraine B.P. 45 - 62510 Arques (France).

La società titolare è autorizzata ad apportare agli stampati illustrativi del medicinale le modifiche attinenti lo stabilimento di produzione.

I lotti prodotti dall'officina precedentemente autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A14267**

## Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tetradog»

*Estratto decreto R. n. 245/2002 del 28 novembre 2002*

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica TETRADOG vaccino attenuato del cimurro, delle adenovirosi, della parvovirosi e inattivato delle leptospirosi (leptospira canicola e leptospira icterohaemorrhagiae) del cane.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: la produzione può essere eseguita sia presso l'officina Merial sita in Lyon Gerland - Lione (Francia) che presso l'officina Merial sita in Lyon Porte des Alpes - Saint Priest (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

10 flaconi vetro 1 ml vacc. liof. + 10 flaconi vetro 1 ml vacc. liquido - A.I.C. n. 101322028;

100 flaconi vetro 1 ml vacc. liof. + 10 flaconi vetro 1 ml vacc. liquido - A.I.C. n. 101322030;

50 flaconi vetro 1 ml vacc. liof. + 50 flaconi vetro 1 ml vacc. liquido - A.I.C. n. 101322042.

Composizione: ogni dose da 1 ml di vaccino contiene:

liofilizzato:

principio attivo: virus del cimurro attenuato $\geq 10^3$ $DICC_{50}$, Adenovirus canino ($CAV_2$) attenuato $\geq 10^{2,5}$ $DICC_{50}$, parvovirus canino attenuato $\geq 10^3$ $DICC_{50}$;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

solvente (vaccino liquido):

principi attivi: leptospira canicola inattivata e leptospira icterohaemorrhagiae q.b. per la protezione secondo la farmacopea europea;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cane.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva nei confronti del cimurro, delle adenovirosi, della parvovirosi delle leptospirosi (leptospira canicola e lectospira icterohaemorrhagiae).

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

**02A14268**

## Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Canivax L»

*Estratto decreto R. n. 250 del 3 dicembre 2002*

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica CANIVAX L vaccino inattivato delle leptospirosi da leptospira canicola e leptospira icterohaemorrhagiae del cane.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: la produzione può essere effettuata sia presso l'officina Merial, sita in Lyon Gerland - Lione (Francia) che presso l'officina Merial sita in Lyon Porte des Alpes - Saint Priest (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: 10 flaconi da 1 ml cad. - A.I.C. n. 101313029.

Composizione: ogni dose di vaccino contiene:

principio attivo: leptospira canicola inattivata e lpetospira icterohaemorrhagiae q.b. per la protezione secondo la farmacopea europea;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cane.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva e precoce nei confronti delle leptospirosi (leptospira canicola e lectospira icterohaemorrhagiae).

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

**02A14270**

## Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Caniffa»

*Estratto decreto R. n. 249 del 3 dicembre 2002*

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica CANIFFA vaccino attenuato del cimurro, delle adenovirosi e inattivato delle leptospirosi (leptospira canicola e leptospira icterohaemorrhagiae) del cane.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: la produzione può essere effettuata sia presso l'officina di produzione della Merial, sita in Lyon Gerland - Lione (Francia) che presso l'officina Merial sita in Lyon Porte des Alpes - Saint Priest (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: 10 flaconi liof. + 10 flaconi diluente - A.I.C. n. 100084019.

Composizione: ogni dose di vaccino contiene:

liofilizzato:

principi attivi: virus del cimurro attenuato $\geq 10^3$ $DICC_{50}$, adenovirus canino ($CAV_2$) attenuato $\geq 10^{2,5}$ $DICC_{50}$;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

solvente vaccino liquido:

principi attivi: leptospira canicola inattivata e leptospira icterohaemorrhagiae q.b. per la protezione secondo la farmacopea europea;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cane.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva nei confronti del cimurro, delle adenovirosi, e delle leptospirosi (leptospira canicola e lectospira icterohaemorrhagiae).

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

**02A14269**

## Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cromogen».

Con decreto n. 800.5/R.M.1053/D96 del 25 novembre 2002 è stata revocata l'autorizzazzione all'immissione in commercio — rilasciata con procedura di mutuo riconoscimento — della sottoelencata specialità medicinale.

CROMOGEN: «inalatore pressurizzato dosato 511,8 mg 4,75 mg/spruzzo - A.I.C. n. 033750011/M.

Motivo della revoca: rinuncia da parte della ditta Norton Healthcare Limited titolare dell'autorizzazione medesima.

**02A14274**

## Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nuvelle».

Con decreto n. 800.5/R.M.79/D95 del 25 novembre 2002 è stata revocata l'autorizzazzione all'immissione in commercio — rilasciata con procedura di mutuo riconoscimento — della sottoelencata specialità medicinale.

NUVELLE: «TS 4 + 4 cerotti transdermici» - A.I.C. n. 032780 025/M.

Motivo della revoca: rinuncia da parte della ditta Farmades S.p.a. titolare dell'autorizzazione medesima.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità medicinale è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione del preente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

**02A14275**

**Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eugynon».**

Con decreto n. 800.5/R.M.3/D99 del 28 novembre 2002 è stata, su rinuncia, l'autorizzazzione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

EUGYNON: «0,5 mg + 0,05 mg compresse rivestite» 21 compresse - A.I.C. n. 021160 015.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Schering S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

**02A14273**

**Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinale rilasciata alla società Officina farmaceutica fiorentina S.r.l., in Viareggio.**

Con decreto ministeriale n. M-264/2002 del 18 novembre 2002, su richiesta della società è temporaneamente sospesa, per lavori di ristrutturazione, l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali rilasciata alla società Officina farmaceutica fiorentina S.r.l. per la propria officina sita in Viareggio (Lucca), quartiere Varignano, 12-13-14.

**02A14272**

**Rettica al decreto A.I.C. n. 233 del 13 maggio 2002 relativo alla specialità medicinale «Minitran»**

*Estratto provvedimento A.I.C. n. 692 del 25 novembre 2002*

Medicinale: MINITRAN.

Confezioni:

«5 mg/24 ore cerotti transdermici» 15 cerotti n. A.I.C. 027028048;

«10 mg/24 ore cerotti transdermici» 15 cerotti n. AIC 027028051;

«15 mg/24 ore cerotti transdermici» 15 cerotti n. AIC 027028063.

Titolare A.I.C.: Società 3M Italia p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano), via S. Bovio n. 3 - Loc. San Felice, codice fiscale 00929790616.

Variazione A.I.C.: rettifica al decreto A.I.C. n. 233 del 13 maggio 2002.

Il decreto A.I.C. n. 233 del 13 maggio 2002, (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2002) è rettificato nella descrizione relativa al paragrafo «Produttore».

E più precisamente da: produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo sono effettuate da:

3M PHARMACEUTICALS nello stabilimento sito in Northridge, California (USA).

Le operazioni terminali di confezionamento e controllo sono effettuate anche da:

3M SANTÈ nello stabilimento sito in Pithiviers Francia).

a: produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo sono effettuate da:

3M PHARMACEUTICALS nello stabilimento sito in Northridge, California USA).

Le operazioni terminali di confezionamento e controllo sono effettuate anche da:

laboratoires 3M SANTÈ nello stabilimento sito in Pithiviers (Francia).

**02A14286**

**Comunicato di rettifica concernente: «Estratto decreto n. 468 del 18 luglio 2000 riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Alpran"».**

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 197 del 24 agosto 2000, alla pag. 31, dove è scritto:

600 mg 280 compresse rivestite con film in blister - A.I.C. n. 033662178/N (in base 10), 103972 (in base 32);

600 mg 100 compresse rivestite con film in flacone - A.I.C. n. 033662180/N (in base 10), 103974 (in base 32);

leggasi:

600 mg 280 compresse rivestite con film in blister - A.I.C. n. 033662180/N (in base 10), 103972 (in base 32);

600 mg 100 compresse rivestite con film in flacone - A.I.C. n. 033662178/N (in base 10), 103974 (in base 32).

**02A14278**

**Comunicato di rettifica concernente: «Estratto decreto n. 469 del 18 luglio 2000 riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Benaprex"».**

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 197 del 24 agosto 2000, alla pag. 31, dove è scritto:

600 mg 280 compresse rivestite con film in blister - A.I.C. n. 033661176/N (in base 10), 10387S (in base 32);

600 mg 100 compresse rivestite con film in flacone - A.I.C. n. 033661188/N (in base 10), 103884 (in base 32);

leggasi:

600 mg 280 compresse rivestite con film in blister - A.I.C. n. 033661188/N (in base 10), 10387S (in base 32);

600 mg 100 compresse rivestite con film in flacone - A.I.C. n. 033661176/N (in base 10), 103884 (in base 32).

**02A14279**

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651296/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95024 | **ACIREALE (CT)** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via Caronda, 8-10 | 095 | 7647982 | 7647982 |
| 00041 | **ALBANO LAZIALE (RM)** | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 70022 | **ALTAMURA (BA)** | LIBRERIA JOLLY CART | Corso Vittorio Emanuele, 16 | 080 | 3141081 | 3141081 |
| 60121 | **ANCONA** | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 84012 | **ANGRI (SA)** | CARTOLIBRERIA AMATO | Via dei Goti, 4 | 081 | 5132708 | 5132708 |
| 04011 | **APRILIA (LT)** | CARTOLERIA SNIDARO | Via G. Verdi, 7 | 06 | 9258038 | 9258038 |
| 52100 | **AREZZO** | LIBRERIA IL MILIONE | Via Spinello, 51 | 0575 | 24302 | 24302 |
| 52100 | **AREZZO** | LIBRERIA PELLEGRINI | Piazza S. Francesco, 7 | 0575 | 22722 | 352986 |
| 83100 | **AVELLINO** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Matteotti, 30/32 | 0825 | 30597 | 248957 |
| 81031 | **AVERSA (CE)** | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | **BARI** | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70122 | **BARI** | LIBRERIA BRAIN STORMING | Via Nicolai, 10 | 080 | 5212845 | 5235470 |
| 70121 | **BARI** | LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 82100 | **BENEVENTO** | LIBRERIA MASONE | Viale Rettori, 71 | 0824 | 316737 | 313646 |
| 13900 | **BIELLA** | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 6415580 | 6415315 |
| 40124 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 20091 | **BRESSO (MI)** | CARTOLIBRERIA CORRIDONI | Via Corridoni, 11 | 02 | 66501325 | 66501325 |
| 21052 | **BUSTO ARSIZIO (VA)** | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 93100 | **CALTANISETTA** | LIBRERIA SCIASCIA | Corso Umberto I, 111 | 0934 | 21946 | 551366 |
| 81100 | **CASERTA** | LIBRERIA GUIDA 3 | Via Caduti sul Lavoro, 29/33 | 0823 | 351288 | 351288 |
| 91022 | **CASTELVETRANO (TP)** | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | **CATANIA** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | **CATANZARO** | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 84013 | **CAVA DEI TIRRENI (SA)** | LIBRERIA RONDINELLA | Corso Umberto I, 245 | 089 | 341590 | 341590 |
| 66100 | **CHIETI** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | **COMO** | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | **COSENZA** | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 36910 | 23110 |
| 87100 | **COSENZA** | BUFFETTI BUSINESS | Via C. Gabrieli (ex via Sicilia) | 0984 | 408763 | 408779 |
| 50129 | **FIRENZE** | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | **FOGGIA** | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 06034 | **FOLIGNO (PG)** | LIBRERIA LUNA | Via Gramsci, 41 | 0742 | 344968 | 344968 |
| 03100 | **FROSINONE** | L'EDICOLA | Via Tiburtina, 224 | 0775 | 270161 | 270161 |
| 21013 | **GALLARATE (VA)** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Puricelli, 1 | 0331 | 786644 | 782707 |
| 16121 | **GENOVA** | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | **GIARRE (CT)** | LIBRERIA LA SEÑORITA | Corso Italia, 132/134 | 095 | 934279 | 7799877 |

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73100 | **LECCE** | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | **MARTINA FRANCA (TA)** | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | **MESSINA** | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662173 |
| 20100 | **MILANO** | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |
| 20121 | **MILANO** | FOROBONAPARTE | Foro Buonaparte, 53 | 02 | 8635971 | 874420 |
| 70056 | **MOLFETTA (BA)** | LIBRERIA IL GHIGNO | Via Campanella, 24 | 080 | 3971365 | 3971365 |
| 80139 | **NAPOLI** | LIBRERIA MAJOLO PAOLO | Via C. Muzy, 7 | 081 | 282543 | 269898 |
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO | Via Tommaso Caravita, 30 | 081 | 5800765 | 5521954 |
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA GUIDA 1 | Via Portalba, 20/23 | 081 | 446377 | 451883 |
| 80129 | **NAPOLI** | LIBRERIA GUIDA 2 | Via Merliani, 118 | 081 | 5560170 | 5785527 |
| 84014 | **NOCERA INF. (SA)** | LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO | Via Fava, 51 | 081 | 5177752 | 5152270 |
| 28100 | **NOVARA** | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 35122 | **PADOVA** | LIBRERIA DIEGO VALERI | Via Roma, 114 | 049 | 8760011 | 8754036 |
| 90138 | **PALERMO** | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90128 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Via Ruggero Settimo, 37 | 091 | 589442 | 331992 |
| 90145 | **PALERMO** | LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO | Via Galileo Galilei, 9 | 091 | 6828169 | 6822577 |
| 90133 | **PALERMO** | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6172483 |
| 43100 | **PARMA** | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06121 | **PERUGIA** | LIBRERIA NATALE SIMONELLI | Corso Vannucci, 82 | 075 | 5723744 | 5734310 |
| 29100 | **PIACENZA** | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | **PRATO** | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | **ROMA** | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00195 | **ROMA** | COMMISSIONARIA CIAMPI | Viale Carso, 55-57 | 06 | 37514396 | 37353442 |
| 00195 | **ROMA** | LIBRERIA MEDICHINI CLODIO | Piazzale Clodio, 26 A/B/C | 06 | 39741182 | 39741156 |
| 00161 | **ROMA** | L'UNIVERSITARIA | Viale Ippocrate, 99 | 06 | 4441229 | 4450613 |
| 00187 | **ROMA** | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | **ROMA** | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 45100 | **ROVIGO** | CARTOLIBRERIA PAVANELLO | Piazza Vittorio Emanuele, 2 | 0425 | 24056 | 24056 |
| 84100 | **SALERNO** | LIBRERIA GUIDA 3 | Corso Garibaldi, 142 | 089 | 254218 | 254218 |
| 63039 | **SAN BENEDETTO D/T (AP)** | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 07100 | **SASSARI** | MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE | Piazza Castello, 11 | 079 | 230028 | 238183 |
| 96100 | **SIRACUSA** | LA LIBRERIA | Piazza Euripide, 22 | 0931 | 22706 | 22706 |
| 10121 | **TORINO** | LIBRERIA DEGLI UFFICI | Corso Vinzaglio, 11 | 011 | 531207 | 531207 |
| 10122 | **TORINO** | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 21100 | **VARESE** | LIBRERIA PIROLA | Via Albuzzi, 8 | 0332 | 231386 | 830762 |
| 37122 | **VERONA** | LIBRERIA L.E.G.I.S. | Vicolo Terese, 3 | 045 | 8009525 | 8038392 |
| 36100 | **VICENZA** | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

**— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

**— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

***Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili***

| | Euro |
|---|---|
| **Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | |
| - annuale | **271,00** |
| - semestrale | **154,00** |
| **Tipo A1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | |
| - annuale | **222,00** |
| - semestrale | **123,00** |
| **Tipo A2** - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi: | |
| - annuale | **61,00** |
| - semestrale | **36,00** |
| **Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | |
| - annuale | **57,00** |
| - semestrale | **37,00** |
| **Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | |
| - annuale | **145,00** |
| - semestrale | **80,00** |
| **Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | |
| - annuale | **56,00** |
| - semestrale | **35,00** |
| **Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | |
| - annuale | **142,00** |
| - semestrale | **77,00** |
| **Tipo F** - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F): | |
| - annuale | **586,00** |
| - semestrale | **316,00** |
| **Tipo F1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2): | |
| - annuale | **524,00** |
| - semestrale | **277,00** |

*Integrando con la somma di* € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale* | **0,77** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | **1,50** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | **86,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | **55,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato | **5,00** |

**PARTE SECONDA - INSERZIONI**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | **253,00** |
| Abbonamento semestrale | **151,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | **0,85** |

**Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo | **188,00** |
| Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni | **175,00** |
| Volume separato | **17,50** |

**TARIFFE INSERZIONI**

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

| | |
|---|---|
| Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga | **20,24** |
| Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga | **7,95** |

*I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.*
*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.**

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|
| ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242 | ☎ 800-864035 |

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 1 2 1 8 *

€ 0,77